FONDAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"
Serie rossa. Studi e ricerche
9

ENRICO CATELLANI

LE COSTRUZIONI DELLA DOTTRINA E LE RICOSTRUZIONI DELLA STORIA

DISCORSO INAUGURALE

dell'anno accademico 1915-1916

LETTO NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIVERSITÀ

il 4 novembre 1915

PADOVA
TIPOGRAFIA GIOV. BATT. RANDI
1916

Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"
Archivio Melis
© gennaio 2014

DATI BIBLIOGRAFICI:
Catellani, Enrico
Le costruzioni della dottrina e le ricostruzioni della storia: Discorso inaugurale dell'anno accademico 1915-1916, letto nell'aula magna della R. Università il 4 novembre 1915 / Enrico Catellani. - [Padova : Tipografia Giov. Batt. Randi, 1916]. - 131 p. ; 27,5 cm

L'edizione è stata realizzata grazie al contributo di:

Fondazione Cassa Risparmio di Prato

ENRICO CATELLANI

LE COSTRUZIONI DELLA DOTTRINA

E LE

RICOSTRUZIONI DELLA STORIA

DISCORSO INAUGURALE

dell'anno accademico 1915-16

LETTO NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIVERSITÀ

il 4 novembre 1915

PADOVA
TIPOGRAFIA GIOV. BATT. RANDI
1916

OMA
IOTECA

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA
BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO DI RAGIONERIA
Facoltà Economia e Commercio

ENRICO CATELLANI

LE COSTRUZIONI DELLA DOTTRINA

E LE

RICOSTRUZIONI DELLA STORIA

DISCORSO INAUGURALE

dell'anno accademico 1915-16

LETTO NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIVERSITÀ

il 4 novembre 1915

PADOVA
TIPOGRAFIA GIOV. BATT. RANDI
1916

I.

L'ETERNO CONFLITTO DELLE ASPIRAZIONI E DELLA REALTÀ.

Uno dei più illustri apostoli della pace inaugurava, con insolito ardore d'augurî e di speranze, la decimasettima conferenza annuale della associazione americana per la conciliazione internazionale, cinque mesi prima che l'Italia dichiarasse la guerra alla Turchia, tre anni prima che si iniziasse la guerra mondiale che si sta combattendo, e quattro anni precisi prima che il nostro paese vi partecipasse. Il professore Murray Butler, presidente della Columbia University di New York, si rallegrava allora, nell'assumere il 24 maggio 1911, la presidenza del Congresso, di poter salutare i colleghi convenuti intorno a lui in un momento così propizio per la causa della pace. « Mai come in questo momento, egli diceva, il mondo è stato dominato dal pensiero e dal desiderio di sostituire il diritto alla guerra, la pace governata dalla legge, al trionfo conseguito dopo la strage: la vittoria della ragione a quella della violenza » (1).

(1) Butler - The Education of the world for peace. - The international mind. IV, pag. 69 - New York. Scribner. 1912.

Quattro anni più tardi, un dotto indiano che il governo britannico ha assunto agli onori del Consiglio Privato, S. M. Mitra, osservando il progressivo divampar d'una guerra della quale non si sa ancor prevedere la fine, ricordava che, fino dai tempi più remoti, la presunzione profetica dei sapienti era stata punita colla umiliazione di tali smentite. Come la guerra mondiale che si sta combattendo, ha interrotto d'un tratto la preparazione d'un programma per la terza conferenza dell'Aja, così 1500 anni prima di Cristo la terribile battaglia di Kurukshetra, combattuta sulle pianure vicine all'attuale città di Delhi, interrompeva le discussioni di Bhishma e di altri pensatori indiani circa i benefici della pace e circa i mezzi più idonei per renderli sicuri.

Da tanti secoli dura o va risorgendo la stessa fede e da tanti secoli resta insoddisfatta la stessa speranza. « E gli uomini », conclude il Mitra, con mestizia indiana temperata d'umorismo britannico, « non hanno mai cessato di cercare due cose e di cercarle invano: la pietra filosofale e la pace perpetua » (1).

La guerra, colla persuasiva brutalità della sua eloquenza, confutava gli argomenti di quegli apostoli di pace e ne interrompeva le discussioni: ma allora ed ora non ne è derivata soltanto la smentita delle aspirazioni di

---

(1) Hibbert Journal. July 1915, pag. 747-764. S. M. Mitra. War Philosophy, Hindu and Christian. 1500 b. C. and 1915 a D.

quei dottrinari. Sono state in ogni età molte le pietre filosofali che i dottrinari affermarono ed hanno in buona fede creduto di aver trovate: costruzioni semplici e simmetriche di vita politica e sociale, di ordinamento economico, di uniformità intellettuale; dottrine di fisica sociale sperimentate soltanto nel vuoto dello studio di un filosofo; rifacimenti dell'uomo e del cittadino disegnati ad immagine e similitudine di colui che studiava e deplorava i mali e si proponeva di trovarne i rimedî; predizioni di pace imposta dai popoli ai governi, smentite da un entusiasmo di popoli che trascinava i governi alla guerra; previsioni di battaglie fulminee e di campagne di guerra finite rapidamente con un Sedan o con un Trafalgar (1), svalutate da una guerra disforme, per la lentezza e per la tecnica delle operazioni marittime e terrestri, da ogni guerra passata.

A tutte queste dottrine, facili a diffondersi per la loro semplicità ed a sedurre le moltitudini per la loro simmetria, non hanno fatto mai difetto i seguaci e gli ammiratori. Ma quanto più tali dottrine sono state per la loro semplicità in antitesi colla complessità della vita; quanto più i loro maestri hanno voluto prescindere, colla invocazione di un mutamento improvviso ed assoluto, dal carattere di continuità e di modificazione

(1) V. Nuova Antologia, 1° ottobre 1915: L'evoluzione della guerra moderna.

graduale che ha sempre presentato nella realtà ogni manifestazione della vita sociale, tanto più facilmente tali dottrine sono state spazzate via dalla bufera degli eventi, sia che la smentita dei fatti ne abbia confutati gli apostoli prima di ogni tentativo di effettuazione, sia che questa restasse come una parentesi interrompente per un breve periodo il corso continuativo e progressivo della storia.

Non è dunque esagerato il dire che l'esperienza in genere ed in ispecie e più rapidamente l'esperienza della guerra, è venuta in ogni tempo spegnendo non solo uomini soccombenti in varia guisa nella lotta per la vittoria, ma anche dottrine incapaci di resistere alle prove della realtà.

II.

L'INDIVIDUO E LO STATO NELLA PACE E NELLA GUERRA.

Quanto non hanno insistito in tutta l'Europa, e specialmente nell'Europa occidentale e in modo particolare fra noi, i maestri di una nuova dottrina nel predicare che ciascun uomo appartiene all'umanità più assai che alla patria e che tutti gli Stati devono essere e sono affratellati in una confederazione mondiale, cui non potrebbero sottrarsi senza diventare colpevoli di lesa umanità!

Ma la guerra ha smentito finora con eguale vigore ed efficacia l'uno e l'altro insegnamento. Lungi

dal dimostrare la dipendenza degli individui più dall'umanità che dallo Stato rispettivo, e la dipendenza d'ogni Stato dalle esigenze della società internazionale più che da quelle della propria tutela, la guerra rafforza la dipendenza degli individui nello Stato e attenua e talora sembra annullare e smentire del tutto, la dipendenza degli Stati nella società internazionale e nella umanità.

Nello Stato si forma, con energia ignota al tempo di pace, un sentimento collettivo, per effetto del quale ciascun popolo pensa ed agisce come una individualità. E lo Stato, rafforzato da questo sentimento collettivo che lo pervade e lo ispira, segue risolutamente la via indicatagli dal suo interesse, subordinando senza esitanza alla tutela di questo i diritti e l'attività dei singoli gruppi famigliari, economici e sociali. Due fenomeni predominano allora nello Stato: uno causale ed informatore della vita; l'altro esteriore e materiale, che è l'effetto del primo. Il primo è la evidenza di una necessità suprema dello Stato e di una coscienza collettiva che la seconda; l'altro è la disciplina della sua manifestazione nei fatti. Quel variare dei concepimenti dell'ordine pubblico e delle sue esigenze che si succede con mutazione lenta e graduale nella legge e nella consuetudine dei singoli Stati, finchè vi durano i rapporti normali di pace, vi si verifica d'un tratto al passaggio dalla pace alla guerra. Allora al supremo interesse della difesa dello Stato e della efficace preparazione della vittoria,

vengono subordinate le libertà costituzionali, i diritti politici e pubblici degli individui e gli stessi diritti di libertà individuale e di proprietà. Tale condizione di cose trova la sua espressione nelle leggi eccezionali e nel conferimento dei pieni poteri.

Con non minore intensità di efficacia, ma con diversità di risultati, si esplica la influenza della guerra sui rapporti fra gli Stati nella società internazionale. Nel primo ordine di rapporti la guerra non solo non mette in dubbio la esistenza del vincolo sociale che obbliga i singoli cittadini, e non contesta la sua legittimità, ma dimostra anzi la necessità della sua prevalenza sulle ragioni e sui diritti dei singoli consociati. Nel secondo ordine di rapporti invece, l'intensità dei diritti dello Stato singolo, attenua la possibilità di subordinarne la esistenza e la condotta alle ragioni superiori della società internazionale cui pur quello Stato appartiene. Sicchè, tale nuovo rapporto anormale fra lo Stato singolo e il gruppo di Stati, sembrando durante la guerra in assoluto contrasto col rapporto normale già riconosciuto da quello e da questi durante la pace, par derivarne una smentita alla stessa esistenza di quel rapporto, giudicato ormai una grande illusione del passato da tutti gli addolorati dalla grande delusione della sua inefficacia a mantenere ed imporre nella convivenza sociale degli Stati, il rispetto costante e le costanti garanzie giudiziarie dell'ordine giuridico.

Così l'una come l'altra hanno origine in un equivoco ed in una confusione di idee, che hanno contribuito ad informare il concetto volgare del diritto internazionale. Il parallelismo fra i rapporti sociali degli Stati nell'umanità e quelli degli individui negli Stati rispettivi, corrisponde alla verità in ciò: che tanto gli Stati nell'umanità, quanto gli individui nel gruppo rispettivo, costituiscono una società di fatto in quello che potrebbe dirsi il senso sociologico della parola. Nell'uno come nell'altro caso, la entità individuale non può prescindere nella sua esistenza, nei suoi atti e nella determinazione dei suoi fini, dal gruppo al quale, indipendentemente dalla sua volontà, appartiene. Ma a questa sola analogia si riduce la corrispondenza fra i due ordini di rapporti. La pertinenza dell'individuo singolo al gruppo sociale, ha trovato, nella condizione attuale della civiltà, la espressione più completa nello Stato, nel quale, sulla base indistinta del gruppo nel senso sociologico, si è costrutta ben distinta una entità costituzionale dotata di ampiezza di poteri e di un completo e sempre mutabile e adattabile apparato costituzionale e legislativo. Quando lo Stato passa dalla condizione di pace a quella di guerra, le esigenze dell'ordine pubblico rendono evidente la necessità di subordinare alla tutela dello Stato tutti i diritti e le attività dei suoi sudditi; e la effettività e la precisione dei suoi poteri gli rendono possibile di emanare norme

speciali per il conseguimento di questo fine e di farle valere. Gli stessi poteri dello Stato, stimolati e diretti da particolari necessità, danno un particolare e transitorio indirizzo alla sua legislazione ed alla azione del suo potere esecutivo. È sempre lo Stato, ente concreto e ben definito, così nella immanenza della sua personalità come nella ampiezza dei suoi poteri, che provvede in vario modo, secondo la varietà delle circostanze, alle necessità della propria esistenza. È sempre al coordinamento fra la tutela della vita e dell'azione degli individui e quella della vita e della azione della società, che esso provvede. È sempre il concetto dell'ordine pubblico che ispira la limitazione e la subordinazione degli individui e della loro libera attività alle esigenze della vita sociale; sicchè, in pace ed in guerra, la specifica estensione di quella limitazione e subordinazione, varia col variare di quelle esigenze, variamente ispiranti a vicenda la volontà dello Stato. Ma mentre le condizioni della vita sociale che ispirano tale sviluppo di norme limitatrici o imperative, sono eccezionali, i poteri dello Stato, che a tali necessità eccezionali si ispirano, non mutano nè quanto ad entità, nè quanto a competenza; ma restano sempre i poteri normali dello Stato, che nella loro immutata esistenza e competenza, secondo il mutare delle condizioni ed esigenze della vita sociale, diversamente s'ispirano.

III.

GLI STATI E LA SOCIETÀ INTERNAZIONALE.

È del tutto diverso il modo della coesistenza degli Stati nella società internazionale. Anche questa, come originariamente il gruppo sociale, è una società di fatto. Nel campo dei rapporti economici, come in quello delle influenze morali, la interdipendenza dei gruppi vicini esiste senza bisogno del concorso di volontà dei singoli gruppi; e quanto più aumentano e si perfezionano i mezzi di trasporto e di comunicazione e, con questi si allarga il raggio di azione delle influenze economiche, intellettuali e morali, tanto più ampia e copiosa diventa la cerchia di interdipendenza dei gruppi sociali. Fino a questo punto v'è perfetta identità fra l'originale pertinenza degli individui ad un gruppo sociale (1) e la pertinenza attuale degli Stati singoli alla società internazionale.

Nell'uno come nell'altro caso, non esiste un contratto dei singoli che costituisca il gruppo sociale con un atto della loro volontà; nè con un atto della volontà i singoli potrebbero sottrarvisi. Ma qui cessa l'analogia fra la pertinenza dei singoli cittadini allo Stato e quella

---

(1) Ed. Meyer - Histoire de l'antiquité. Tome Prémier. Introduction à l'étude des sociétés anciennes; évolution des groupements humains; trad. par M. David. Paris, Geutner 1912, pag. 4-37.

dei singoli Stati alla società internazionale. Gli individui, che sempre hanno appartenuto alla collettività di un gruppo nel senso sociologico, appartengono ora, come in ogni stadio non primitivo della civiltà, alla collettività dello Stato anche nel senso del diritto positivo pubblico e privato. Da ciò deriva che la normalità e la anormalità delle condizioni di esistenza collettiva, facciano bensì rispettivamente sentire i loro effetti materiali sui singoli consociati, ma non possano da questi essere legalmente constatate ed applicate a modificare le forme della condotta individuale in rapporto colla vita sociale, restandone riservata così la constatazione legale come la misura della reazione sulle norme e i modi della condotta, al solo Stato cui tutti quegli individui appartengono, rappresentato dai suoi normali e continuativi poteri costituiti.

Gli Stati invece, che pur appartengono alla società internazionale nel senso sociologico della parola, non vi sono ancora coordinati fra loro nel senso costituzionale, nè trovanvisi subordinati ad un potere comune. La loro socialità esiste di per sè, come effetto della loro interdipendenza di fatto; ma tale socialità, a differenza da quanto è accaduto per quella degli individui in ciascuno Stato, non ha trovato ancora espressione concreta nella formazione di uno Stato degli Stati, o per lo meno in quella di una federazione sia universale, sia limitata ai soli Stati appartenenti al medesimo gruppo di civiltà, che costituisca una entità per sè stante e dotata di poteri e di

volontà superiori e distinti da quelli dei singoli Stati subordinati o confederati. Tali vincoli supercostituzionali o federativi fra gli Stati indipendenti ancora non esistono. Le Unioni particolari del Diritto amministrativo internazionale, a torto sono state da taluno designate come effettuazioni parziali di tale concetto federativo e come frammenti di una società internazionale giuridicamente organizzata, mentre non sono in realtà che libere associazioni fra Stati indipendenti, temporanee o formate a tempo indeterminato, ma liberamente denunciabili da ogni associato.

Gli obblighi sociali dei singoli Stati, derivano dunque o da consuetudini che sono espressioni del tacito consenso degli Stati stessi, ma che nessuna autorità giudiziaria potrebbe far valere, quando uno o più Stati cessassero di uniformare a quelle la rispettiva condotta; ovvero da convenzioni nella massima parte dei casi bilaterali, e in pochi casi stipulate da tutto un gruppo numeroso di Stati e perciò di valore universale e complessivo; per lo più stabilite per un periodo di tempo determinato; e, pur quando stipulate senza determinazione di durata, soggette sempre alla caducità derivante dalla denuncia dei singoli consociati.

Il diritto positivo, nella vita sociale degli individui nello Stato, si sviluppa indipendentemente dalla volontà dei singoli consociati, e, per effetto di una volontà sociale distinta dalle loro singole volontà individuali ed a queste superiore. Invece nella vita sociale degli Stati,

il diritto positivo si sviluppa, persiste, si modifica e si estingue, soltanto per effetto delle volontà indipendenti dei singoli consociati. Il diritto vigente in ciascuno Stato è un complesso sistematico di norme obbligatorie che la volontà dello Stato, ispirata dal mutare delle condizioni e delle necessità, viene modificando, e della cui esistenza, come delle cui modificazioni, non sono cause determinanti o condizioni di effettuazione, le volontà dei singoli cittadini dello Stato. Il diritto vigente nella società internazionale ha invece, per effetto della esistenza ancora sociologica e non giuridica di questa, un carattere non costituzionale e legislativo, ma consuetudinario o convenzionale. Lo sviluppo e le modificazioni di tale diritto; il suo adattamento alle condizioni normali ed eccezionali della vita sociale; e la distinzione stessa di tali condizioni eccezionali, non dipendono in tali casi da una volontà distinta da quelle dei consociati e superiore a queste singole volontà, ma sono riservati nei singoli territorî alle volontà dei rispettivi Stati consociati, che con liberi e revocabili patti e con assoluta libertà di dibattito e di scelta, creano le norme obbligatorie dalle quali debbano essere regolati i loro rapporti e la loro condotta.

Nè i vincoli sociali di tutti gli Stati si distinguono dal diritto particolare dei singoli Stati, solo in quanto si riferisce alla genesi delle norme ed alle garanzie della loro durata e della uniformità del loro mutamento; ma anche per la diversità dell'òrbita d'applicazione di quelle

stesse norme che siano egualmente ammesse da tutto un gruppo di Stati. La società internazionale, concepita come affratellamento di tutti i popoli del mondo, non è stata finora che un concetto ideale; ma nella realtà i vari gruppi di Stati son venuti considerando la società internazionale come una associazione limitata di popoli e di Stati riuniti dalla comunanza delle origini o dalle affinità acquisite di un comune patrimonio ideale. Così come fattori determinanti e differenziatori di una società internazionale, si succedettero l'elemento etnico, prima puro e più tardi imperialistico; poi l'elemento religioso; e più recentemente l'elemento comune di una stessa civiltà. Al primo concetto dominante, corrisposero la distinzione prima fra i Greci e poi fra gli ellenizzati e i barbari; e successivamente l'altra fra i Romani e gli *hostes* e i *peregrini;* dal secondo concetto è stata ispirata l'antitesi fra popoli cristiani e non cristiani; e al terzo concetto fondamentale corrisponde ora la distinzione fra i popoli e gli Stati di civiltà europea e gli Stati e le genti di civiltà diversa. L'idea di società internazionale, successivamente ispirata nel tempo e presso i vari gruppi di popoli, da tali diversi concetti, è venuta elevandosi progressivamente verso la universalità, ma non la ha ancora raggiunta. La generalizzazione cui tende nella sua ascesa, è contrastata ancora da un concetto di limitazione che è venuto bensì attenuandosi diventando il centro di cerchi concentrici sempre più ampii e sotto l'influenza successiva del criterio etnico, di quello reli-

gioso e da ultimo di quello del comune patrimonio di civiltà; ma è ben diverso ancora da un concetto informatore umano e mondiale.

Per più rispetti dunque il diritto internazionale si distingue, come sistema di norme positive, dai sistemi di diritto sviluppatisi nei singoli Stati: per l'origine, per l'indole specifica e per la deficiente uniformità e garanzia di durata delle norme. E pur quando non vi sia dissidio circa il contenuto specifico di una o di più norme, si distingue per la limitazione e la incertezza di proporzioni della base territoriale nella quale tali regole di condotta possano e debbano rispettivamente aver valore ed essere invocate come obbligatorie.

IV.

I CARATTERI SPECIFICI DELLA SOCIETÀ DEGLI STATI E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Il valore di tale distinzione fra il diritto interno dei singoli Stati ed il diritto internazionale, fondata sul diverso modo di esistenza e di ordinamento delle due specie di società alle quali quei due sistemi di diritto corrispondono, non può essere infirmato nemmeno da chi emancipi completamente il concetto di diritto da quello di comando impartito da una autorità superiore ad inferiori, obbligati ad uniformarvi la propria condotta. È vero che carattere essenziale del diritto non è quello di essere un comando di superiori ad inferiori,

ma piuttosto quello di essere la forma stabile nella quale si manifesta la volontà sociale. Quest'ultima è la caratteristica specifica e costante del diritto; l'altra non è che uno dei modi della sua manifestazione. E pertanto non può disconoscersi che la formazione e la modificazione del diritto, dipendono da uno sviluppo spontaneo determinato dalla natura dei rapporti nei quali si manifesta l'attività sociale degli uomini. Può dunque considerarsi come normale manifestazione del diritto, meglio la norma derivata dalla consuetudine, che non quella discendente dalla sommità di un ordinamento politico sotto la forma di un comando. Così l'essenziale di una obbligazione non consiste in ciò: che l'obbligato sia costretto a tenere una determinata condotta; ma bensì in ciò: che, senza una determinata condotta, non sia possibile l'esplicarsi di una determinata attività. Non tanto il comando e la certezza della coazione, quanto la persuasione che una determinata condotta sia necessaria per conseguire un fine determinato, appartiene dunque alla essenza del diritto, che può considerarsi come una forma stabile della umana condotta.

Ciò vale anche per i rapporti internazionali, nei quali le norme consuetudinarie possono considerarsi come più importanti di quelle scritte, in quanto derivano da una comune coscienza della necessità di una norma determinata; coscienza formatasi spontaneamente nella cerchia di un gruppo più o meno ampio di Stati. Si può dunque riconoscere senza esitanza essere in errore non

solo chi, rispetto allo sviluppo del diritto in genere, ma anche chi soltanto rispetto alla formazione del diritto internazionale, creda che le norme di condotta possano essere create soltanto da una autorità superiore e non possano esistere dove tale autorità superiore non esista; sicchè una organizzazione super-costituzionale del mondo sia condizione necessaria della esistenza di un diritto internazionale.

Ma se tutto ciò da un lato può ammettersi senza difficoltà (1), dall'altro non può risultarne infirmata la importanza della distinzione fra i diritti dei singoli Stati ed il diritto internazionale. Non si vuol negare infatti il carattere giuridico delle norme di diritto internazionale, nè disconoscere la maggiore estensione di impero e la più valida garanzia di continuità che, anche nei rapporti internazionali, hanno le norme derivate dallo spontaneo sviluppo delle consuetudini. Ma si afferma e non si può disconoscere, che, tanto nello sviluppo delle norme convenzionali, quanto in quello delle consuetudini, l'elemento positivo della formazione e l'elemento negativo della cessazione e del mutamento, esistono e si manifestano, nei rapporti fra gli Stati, in modo diverso, così che debba derivarne un carattere diverso nelle norme che ne sono il risultato, sia in quanto riguarda la loro uniformità nel mondo in un

(1) V. Niedner - Der Krieg und das Voelkerrecht. Jena, Fischer. 1915, pag. 5-9.

determinato momento, sia in quanto si riferisce alle garanzie di durata di una regola e al modo del suo mutamento e della sua sostituzione.

In ciascuno Stato è ben determinata la base territoriale sulla quale si sviluppano le consuetudini, ed unica ed uniformemente competente vi è l'autorità che può riconoscerle, misconoscerle, modificarle e coordinarle. Nella società internazionale invece, è locale la base di sviluppo, e locale l'autorità di riconoscimento e di coordinamento delle consuetudini che, pur per l'indole della materia, siano internazionali e che nell'obbiettivo della loro applicazione abbiano carattere assoluto e universale. Lo sviluppo spontaneo del diritto, che in ogni singolo Stato ha per risultato unità di norme positive e unità e coordinamento di consuetudini, può avere dunque e frequentemente ha per risultato nella società internazionale la contemporanea esistenza in diversi territorii di norme di diritto internazionale e di consuetudini giuridiche internazionali diverse, contrarie e non coordinabili. Tali norme legislative e consuetudinarie riescono irriducibili a sistema di armonia, avendo ad obbietto i rapporti internazionali, ma potendo avere antinomia di contenuto, e pur essendo del pari considerate rispettivamente come assolute nei diversi territorii.

Chi vuol infirmare il valore di quella distinzione, adduce a sostegno del suo assunto l'analogia col diritto civile, nel quale il decadere di un contratto, o la giustificazione della non esecuzione della clausola di un con-

tratto, può invocarsi per forti motivi dall'obbligato. Come dalla possibilità di denunciare legalmente un patto stipulato fra privati, non si desume la conclusione che i patti stipulati fra privati siano destituiti di valore; e come non si fa dipendere il riconoscimento della esistenza di un obbligo giuridico dalla possibilità della sua garanzia giudiziaria e della esecuzione forzata, così nè la possibilità della denuncia, nè la mancanza di certezza d'una garanzia giudiziaria e di un modo di esecuzione corrispondente, può autorizzare la contestazione del carattere giuridico nei rapporti e nelle norme convenzionali di diritto internazionale.

Ma appunto da una valutazione dei limiti di tale analogia fra i due ordini di rapporti, risultano evidenti le diverse condizioni di formazione e di sviluppo e le diverse caratteristiche specifiche dei due diritti. Nei rapporti di diritto privato, l'eccezione di quell'obbligato, in quanto sia contestata dall'altra parte che da lui non possa ottenere l'esecuzione della obbligazione da entrambi creata, è legittimata od esclusa, così da eliminare ogni persistenza di dissidio fra le due parti, da un verdetto dell'autorità giudiziaria, cui l'una delle parti può ricorrere, e il cui giudizio costituisce una norma definitiva ed assolutamente obbligatoria per entrambi. Invece nei rapporti di diritto internazionale, lo Stato obbligato può, per motivi analoghi, fare eccezione al persistere di una sua obbligazione. Ma fra quello Stato che ne sostiene la caducità e l'altro contraente che creda poterne sostenere

la sussistenza, non esiste nè una sola autorità che possa esclusivamente decidere, nè una sola norma del diritto delle obbligazioni che possa e debba essere esclusivamente applicata.

Coloro dunque che vogliono infirmare la distinzione fra i due sistemi di rapporti in virtù della comune prevalenza del valore del diritto non scritto su quello del diritto scritto, non fanno che spostare la questione, in quanto che la necessità del distinguere si riproduce, anche per il diritto non scritto, finchè non siasi formata una coscienza giuridica unica ed uniformemente operante nella società internazionale, come unica ed uniformemente operante è la coscienza giuridica dei singoli Stati (1). La distinzione fra lo Stato, nel quale esistono, e la società degli Stati nella quale fanno difetto, un sistema di norme uniformemente obbligatorie ed una autorità supe-

---

(1) V. Kant - nella « Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht » (Berlinische Monatschrift; November 1784) che prelude al suo Saggio successivo, sulla pace perpetua (Zum ewigen Frieden; ein philosophischer Entwurf, 1795 e 1796), laddove così riassume la sua idea fondamentale: - Come l'uomo si realizza nella specie, così la specie si realizza in uno Stato mondiale. La storia della razza umana è lo svolgersi di un piano nascosto della natura per formare una costituzione perfetta della società, come il solo modo di essere nel quale le tendenze della natura umana possano essere pienamente sviluppate. A tal fine gli Stati del mondo devono organizzarsi in una federazione con un grande areopago cosmopolita.

riore dotata di eguale potestà di comando per tutti i consociati, non è dunque nè erronea nè superflua. Non ne deriva una negazione del carattere giuridico dei rapporti sociali degli Stati e delle norme che li governano; ma ne deriva la evidente necessità di tener conto, pur nella analogia generica, della diversità specifica di quelle manifestazioni della vita sociale degli Stati, dalle manifestazioni della vita sociale degli individui nello Stato.

Poichè appunto da quella diversità di costituzione, di sviluppo e di ordinamento dei due ordini di società, deriva che mentre gli istituti del diritto interno sono comuni a tutta la società costituita dai cittadini di uno Stato, gli istituti e le regole del diritto internazionale non siano egualmente comuni a tutta la società degli Stati, e che diverse siano nei due gruppi sociali le garanzie di durata e di applicazione delle norme e le cause del loro estinguersi o del loro mutamento.

Da ciò risulta così la necessità di distinguere i diversi gradi di quelle manifestazioni giuridiche, come quella di informare a tale distinzione ogni studio che se ne voglia fare. Nè ciò deve farsi soltanto nello studio delle dottrine del diritto internazionale, ma anche nello studio sistematico del diritto internazionale positivo. Quanto più lo sviluppo di questo può differenziarsi e infatti si differenzia nei diversi territorii e nei varii gruppi di Stati; quanto più manca una autorità suprema ordinatrice o moderatrice delle volontà

dei singoli Stati e persistono le singole autorità competenti e indipendenti di questi; e quanto più varie e distinte restano le órbite di formazione e di sviluppo di consuetudini giuridiche internazionali, tanto più necessario è tener conto, nello studio non solo del sistema delle norme e dei rapporti del diritto internazionale, ma anche in quello di ogni singolo rapporto e d'ogni singola norma di diritto internazionale, di tutti quei fattori geografici, storici, politici, sociali e morali che possono ispirare la volontà degli Stati, e che di quelle norme perciò ispirano e determinano l'origine, lo sviluppo, l'abbandono e il mutamento. Così potranno seguirsi le norme consuetudinarie nella genesi della loro formazione e delle loro variazioni, e dell'una e delle altre potrà valutarsi non solo la tendenza degli sviluppi, ma anche l'ampiezza dell'impero e della efficacia in un determinato momento.

Soltanto osservando questo metodo di indagine, la mente dello studioso potrà essere condotta a ben comprendere l'indole di una norma, le sue garanzie di durata, i fattori del suo decadimento e le tendenze delle sue modificazioni e del suo sviluppo, soprattutto potrà essere preservata dal confondere la esatta conoscenza di una norma di diritto interno relativa a rapporti internazionali, colla esatta e sintetica conoscenza dell'ordinamento uniforme o divergente, parziale o completo, limitato nello spazio o universale, così dei rapporti internazionali in genere, come di uno speciale rapporto internazionale in un determinato momento. Così soltanto potrà distinguere le dottrine dalle

norme positive; e fra queste le poche universali e generali, dalle molte particolari di gruppo o particolari di Stato. È vero che in tal modo si dovrà constatare non esistere un sistema di diritto internazionale nel senso e nel modo in cui esistono i sistemi di diritto dei diversi Stati. È vero che in tal modo si potrà disciplinare sistematicamente piuttosto la materia da regolare, che non l'armonia delle norme regolatrici; ma quanto ne perderanno la immaginaria perfezione di un sistema e la immaginaria precisione e certezza delle conclusioni generali, di tanto ne guadagnerà la sincera rispondenza delle conclusioni alla verità effettiva delle cose piuttosto che alla immaginazione di quelle.

V.

ILLUSIONI E DELUSIONI DERIVANTI DAL CONCETTO VOLGARE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Finchè si considerano esclusivamente i rapporti fra gli Stati pertinenti al gruppo di civiltà europea, non si deve punto tener conto di quel carattere esclusivo della società internazionale, che deriva dalla limitazione del criterio di affinità che ne è il concetto informatore; e poco si deve tener conto di quel carattere differenziale del diritto internazionale che deriva dai limiti territoriali della sua applicazione. Ma in ogni indagine che si riferisca a rapporti internazionali, sarebbe causa di numerosi errori il prescindere dall'altro carattere diffe-

renziale che deriva dalla indipendenza dei singoli Stati in quanto si riferisce alla genesi delle norme obbligatorie ed alle garanzie della loro durata.

L'eccezionalità delle condizioni derivanti dalla guerra, agisce nei singoli Stati come elemento modificatore del rispettivo diritto interno, nel modo seguente. È certo e concreto, perchè risulta dalle leggi e dalle consuetudini applicate come leggi dai magistrati, lo stato di diritto da modificare. È unica, ben distinta da quella dei singoli e superiore alle singole volontà di questi, la volontà che può modificarlo. Sono uniformi, per effetto di tale esclusiva superiorità dei poteri dello Stato sulle volontà dei singoli cittadini, il criterio della modificazione, e la sua estrinsecazione in nuove, definitive o transitorie, norme obbligatorie.

Nei rapporti fra gli Stati, è identico il fattore iniziale della modificazione dei rapporti e delle norme che devono regolarli; ed è la eccezionalità delle condizioni derivanti prima dalla irriducibilità di un conflitto che precipita verso la guerra, e poi dalle necessità della guerra; ma tutti gli altri elementi sui quali tale fattore comune agisce e dai quali può derivare la modificazione della condotta dei singoli e quella delle norme che debbano governarla, sono diversi. Tutti gli Stati, o almeno tutti gli Stati appartenenti al medesimo gruppo di civiltà, sentono, siano essi belligeranti o neutrali, la eccezionalità delle mutate condizioni e la conseguente necessità di eccezionali provvedimenti. Ma per la estimazione

di quelle e per la scelta e l'applicazione di questi, mancano nella società degli Stati in genere ed in ispecie in ogni gruppo di Stati indipendenti, la volontà e la competenza suprema ed esclusiva di una sovranità che regoli, come può regolarli in ciascuno Stato l'autorità sovrana, in modo assolutamente obbligatorio per tutti i cittadini, il mutar dei rapporti e il modificarsi dei diritti. È tale la conseguenza di quella che si potrebbe dire la acefalia della società internazionale; dell'essere cioè questa piuttosto una persona collettiva di fatto nel senso sociologico, che non un gruppo organizzato nel senso giuridico.

Ciascuno Stato sente di appartenere ad una collettività cui non potrebbe sottrarsi; e, a tutela della propria vita ed a garanzia della vita sociale, sente il bisogno di un ordine giuridico cui tutti gli Stati siano egualmente soggetti. Ma poichè la società internazionale non è organizzata in uno Stato degli Stati, e quindi non esiste una volontà unica superiore a tutti gli Stati ed esclusivamente competente per constatare e definire i limiti di quell'ordine giuridico e per provvedere al modo di tutelarlo, ne deriva di necessità che i singoli Stati vi provvedano o col mezzo di Convenzioni bilaterali, o collettive di gruppo, oppure rispettivamente col mezzo di leggi e consuetudini che sono individualmente nazionali quanto alla fonte della volontà da cui emanano e quanto all'orbita limitata del loro impero, ma che sono internazionali quanto alla materia che regolano e quanto al fine che le ispira. Infatti, nel regolamento di

tutte queste materie così nel campo del diritto internazionale pubblico, come in quello del diritto internazionale privato, ciascun gruppo di Stati che stipulano una Convenzione e ciascuno Stato che legifera per dare in materia di rapporti internazionali, una norma a sè ed ai suoi sudditi, hanno la coscienza di regolare con norme che sono particolari quanto all'origine della scelta e del comando e quanto alla forza obbligatoria di questo, una materia che è generale quanto al contenuto e quanto alla necessità del regolamento. Colle proprie leggi regolanti una tale materia, ciascuno Stato ha l'intento di corrispondere singolarmente a tale necessità universale. E a questa crede corrispondere così il legislatore singolo, come il gruppo di Stati stipulanti una Convenzione, adottando in questa, o nelle individuali disposizioni legislative, la ottima soluzione cui dovrebbe arrivare in tale argomento la società internazionale, quando fosse costituita ed organizzata in modo che i singoli Stati vi si trovassero, nei rapporti fra loro e nei rapporti col comune potere sociale, in condizioni analoghe a quelle dei cittadini di un medesimo Stato.

Da ciò deriva un primo carattere specifico dei rapporti internazionali e delle loro garanzie. Lo Stato sente di appartenere e riconosce di appartenere ad una società, alla vita della quale deve essere subordinata la sua esistenza, e nella quale i suoi diritti e i suoi atti devono essere disciplinati e coordinati insieme con quelli degli altri Stati. La persuasione generica della necessità

di tale disciplina e di tale coordinamento, è comune a tutti gli Stati, perchè non dipende dalla loro volontà, ma deriva dalla constatazione di una interdipendenza geografica, intellettuale ed economica, che nessuna forza e nessuna volontà umana potrebbero distruggere. Ma il modo di corrispondere a quella necessità, cioè la misura di quella subordinazione di ogni singolo Stato alla società degli Stati, e la effettuazione specifica e i limiti di quel coordinamento, dipendono concretamente dalle singole volontà delle collettività da coordinare. Perciò il coordinamento loro e la loro disciplina sociale, mentre presentano un carattere unico ed obbiettivo nel fine, conservano inevitabilmente un carattere vario e subbiettivo nei mezzi. E poichè ciascuno Stato non solo procede con subbiettiva indipendenza nel concepire le ottime norme di coordinamento e di disciplina degli Stati nella società internazionale, ma procede anche con perfetta indipendenza da ogni autorità superiore e con assoluta potestà di comando entro i limiti del territorio rispettivo, nel dare a quelle norme, indicate come ottime dalla sua coscienza, tutto il carattere obbligatorio che può conferirvi la esclusiva competenza della sua volontà, ne deriva che gli Stati possano trovarsi in contrasto irriducibile fra loro appunto per la divergenza di quelle norme che ciascuno di loro individualmente addotta come ottime norme della vita sociale degli Stati.

Dalla difficoltà di distinguere l'analogia iniziale e generica, dalla diversità attuale e specifica dei due ordini

di rapporti, deriva la vicenda della grande illusione e della grande delusione, che si alternano nei giudizî dati volgarmente del diritto internazionale. Chi nei periodi pacifici tien conto soltanto della necessaria socialità degli Stati e delle sue molteplici manifestazioni nella loro vita economica ed intellettuale e nel frequente coordinamento convenzionale delle loro attività e delle loro funzioni, si lascia indurre facilmente a confondere l'analogia reale delle origini sociologiche con quella apparente dei risultati giuridici e non esita ad assimilare la convivenza degli Stati nella società internazionale alla convivenza dei cittadini in ogni singolo Stato. Chi, nei periodi critici, assiste sconfortato allo spettacolo di Stati in conflitto, ricusanti il giudizio delle Corti arbitrali da loro stessi istituite, e nella condotta della stessa guerra escludenti in tutto od in parte, secondo l'arbitrio proprio, l'applicazione di quelle norme che, appunto per disciplinare la guerra, essi medesimi avevano d'accordo formulate, vede in tutto ciò, non solo la smentita della esistenza di un diritto internazionale, norma comune della condotta di tutti gli Stati civili, ma anche di quella di una società internazionale; ed è indotto a negare perfino la possibilità generica dell'impero del diritto nei rapporti fra gli Stati, nelle condizioni attuali della civiltà.

Ingannati successivamente dalla apparente identità di due analogie, l'illuso ed il deluso errano entrambi; il primo considerando quale società di diritto costituita in

modo corrispondente alla costituzione di uno Stato, una società di fatto costituita solo in parte nella forma della associazione; l'altro lasciandosi indurre dalla dolorosa constatazione della inesistenza dello Stato degli Stati nel quale aveva fino a quel momento creduto, a rinnegare anche quella immanente socialità che esiste, indipendentemente dalla volontà dei singoli Stati, che non resta del tutto senza efficacia pur durante la guerra, che deve riprendere la antecedente efficacia, sia pur nella imperfetta forma associativa e convenzionale, al ritorno della pace; e dalla quale son derivati e deriveranno i progressi che il turbamento di un'ora dolorosa può far dimenticare da chi metta a confronto la realtà dell'oggi colle speranze di ieri, ma che, da chi confronti le realtà della vita alla distanza di secoli, non possono essere misconosciuti.

VI.

DIVERGENZE FRA CRITERII CONSIDERATI RISPETTIVAMENTE COME ASSOLUTI E INEVITABILITÀ DEI CONFLITTI.

La esistenza di un diritto internazionale che faccia corrispondere una disciplina giuridica degli Stati alle necessità di una vita sociale indipendente dalle loro singole volontà, è ammessa egualmente da tutti gli Stati. Basta a dimostrarlo il fatto che a quel diritto non cessa di fare appello ogni Stato che dal suo avversario sia accusato d'averlo violato. Ma la determinazione dei li-

miti di quelle necessità nei casi singoli, e la formulazione di norme concrete che vi corrispondano, restano nella competenza dei singoli Stati, rispettivamente indipendenti così nel definirne il contenuto specifico, come nell'attribuire a questo nel rispettivo territorio assoluta autorità di comando. E gli Stati, a gruppi se stipulano, e individualmente se legiferano in materia di rapporti internazionali, o se, coll'azione dei poteri costituiti, riconoscono e rispettano e fanno valere nel territorio rispettivo una consuetudine, variamente constatano le incidenze di quell'unico rapporto di necessità, nelle diverse contingenze pratiche della propria vita.

Lo stesso procedimento che si manifesta nel riconoscimento iniziale delle regole normali di diritto internazionale, si ripete senza posa quanto alla generica necessità di modificarle, quanto ai criterî informatori delle modificazioni, e quanto alle modalità delle modificazioni stesse. La ammissione e la condizione dei sudditi di uno Stato nel territorio di un altro, non sono e non possono essere regolate in modo uniforme ed egualmente obbligatorio per tutti gli Stati, *dal diritto internazionale,* ma sono regolate dalle leggi dei singoli Stati, o dalle Convenzioni stipulate dai vari gruppi di Stati, che indipendentemente regolano nel territorio o nei territori rispettivi, un unico rapporto di carattere internazionale. Quelle norme *possono* essere identiche in vari Stati o in tutti; ma in tal caso sono identiche per effetto del concorso di più volontà indipendenti, e non già, come avviene

nei rapporti dei cittadini di un solo Stato, per effetto del comando impartito da una volontà suprema a molte volontà ed attività subordinate; o per effetto dello svilupparsi in quello Stato di una consuetudine che vi acquisti forza di legge. Sicchè anche quando, nel regolamento di un rapporto di carattere internazionale, più Stati coincidano in una norma identica, non esiste nè la certezza di durata di quella norma, nè la certezza successiva della sua unica modificazione, uniformemente e contemporaneamente obbligatoria per tutti gli Stati interessati. Della necessità di abrogare o di modificare una legge regolante un rapporto di carattere internazionale, e della opportunità e della possibilità di metter fine ad un regolamento convenzionale, e del modo di regolare nuovamente lo stesso rapporto in via legislativa o convenzionale, i singoli Stati, che abbiano adottato quella norma di diritto interno, o che siano legati da quell'ordinamento convenzionale, restano sempre competenti a decidere. Come i loro criteri possono divergere, così possono agire in modo divergente le rispettive volontà dirette a farli valere. Sicchè tanto nel regolamento iniziale di un rapporto di carattere internazionale, quanto nelle successive modificazioni di quel regolamento, le norme che uno Stato addotta o fa valere nell'intento di corrispondere, da parte sua, alle esigenze della convivenza internazionale, possono essere considerate da uno o da più altri Stati, ispirati da criteri specifici diversi, come in contrasto colle condizioni e colle neces-

sità di quella stessa convivenza. Infatti dalla indipendenza di tali subbiettività individuali o di gruppo, nel reagire al formarsi e al modificarsi delle condizioni materiali dei rapporti fra gli Stati, è determinata la possibilità sempre rinascente di dissidi e di conflitti fra Stati e fra gruppi di Stati.

Tali conflitti possono essere determinati così da dissidio circa l'origine di nuove norme di condotta, come da disformità di giudizio circa il persistere e il modificarsi di quelle norme, anche generali, la cui esistenza sia stata riconosciuta antecedentemente da tutti gli Stati civili. La creazione di nuove norme di condotta o la modificazione od estinzione delle norme vigenti, è determinata, in ogni sviluppo del diritto quando la coscienza giuridica siasi intimamente e spontaneamente modificata, così da considerare in modo diverso dall'antecedente, condizioni e rapporti che pur non siano mutati, oppure quando siansi venute modificando e mutando le condizioni materiali cui quella coscienza deve ispirarsi. Ma mentre, nelle singole società civili, è uniforme ed uniformemente risentito dal gruppo sociale il modificarsi delle condizioni materiali, e sono uniformi ed uniformemente coordinate e disciplinate, le mutazioni della coscienza giuridica del gruppo sociale, nei rapporti internazionali invece, così lo spontaneo modificarsi della coscienza giuridica che può ispirarne l'ordinamento, come il mutare delle condizioni materiali che possono determinare una modificazione o deviazione di quella coscienza,

possono essere disformi nei diversi territorii, così da determinare fra gli Stati dissidii nuovi e riprodurre conflitti anche laddove la uniformità di una regola universale pareva averli eliminati.

In relazione alla inevitabilità di tali concetti differenziali e di tali risultamenti disformi, devono essere distinti e qualificati i fatti che in apparenza si presentino egualmente come violazioni del diritto internazionale. Taluni fatti sono considerati come contrari al diritto dallo stesso Stato cui vengono imputati, e che in linea di fatto non li contesta, sia che voglia giustificarli colla scusante della rappresaglia, come il trattamento speciale inflitto ai prigionieri fatti sui sottomarini tedeschi, in Inghilterra; sia che non si rifiuti di sconfessare l'operato degli individui violatori, come nel caso dell'affondamento dell'*Arabic* da parte della Germania. In tali casi la violazione non è, da parte dello Stato che ne sia responsabile, manifestazione d'una negata costanza di riconoscimento delle norme vigenti, ma è anzi occasione di ribadirne da parte di tutti gli Stati interessati, il riconoscimento ed il rispetto. In altri casi invece il fatto o la serie di fatti che sono in contrasto colla condotta prescritta da una regola di diritto internazionale vigente fino ad un determinato momento, non sono considerati dallo Stato che ne sia, o dagli Stati che ne siano responsabili, come violazioni del diritto internazionale, ma si vogliono anzi qualificare dai responsabili come conformi a questo diritto. E ciò si sostiene

dallo Stato responsabile, perchè in quello si è sviluppata ed ha potuto prevalere la persuasione che un ordine di rapporti, materialmente non mutati, debba considerarsi e qualificarsi diversamente da quello che antecedentemente si era fatto; oppure che in quell'ordine di rapporti siasi prodotto un tale mutamento di condizioni materiali, da determinare la necessità di un mutamento corrispondente anche nelle regole fino a quel momento accettate per governarli.

La condotta degli Stati responsabili è allora la conseguenza della convinzione che il modo di condotta antecedentemente riconosciuto come obbligatorio ed effettivamente praticato, non sia più possibile e che le norme prima vigenti non possano più essere considerate come obbligatorie. A tale categoria di mutamenti appartengono le disformità di condotta manifestatesi nella guerra attuale in rapporto coll'applicazione degli articoli 1, 2, 44, 45 e 46 (1) del Regolamento annesso alla quarta con-

(1) Regolamento dell'Aja - Traduzione italiana. Roma, Officina tipografica del Ministero della Guerra; Giugno 1915.

Art. 1. Le leggi e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che adempiano alle condizioni seguenti:

1. Di avere alla testa una persona responsabile per i suoi subordinati;

2. Di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

3. Di portare apertamente le armi;

venzione dell'Aja del 18 ottobre 1907; quelle manifestatesi circa la riduzione dei sudditi nemici non combattenti nella condizione di prigionieri di guerra (1); quelle relative all'applicazione dell'articolo 23 *g* e *h* del Regolamento dell'Aja (2); e quelle relative all'applicazione del-

4. Di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi ed agli usi della guerra.

Nei paesi nei quali le milizie o i corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto la denominazione di *esercito*.

Art. 2. La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza aver avuto il tempo d'organizzarsi conformemente all'articolo 1, sarà considerata come belligerante, se porta le armi apertamente e rispetta le leggi e gli usi della guerra.

Art. 44. È proibito ad un belligerante di forzare la popolazione di un territorio occupato a dar notizie sull'esercito dell'altro belligerante e sui suoi mezzi di difesa.

Art. 45. È proibito di costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

Art. 46. L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

(1) V. Regolamento ecc., art. 4-20 e pag. 57 nota 1.

(2) l. c. art. 23. Oltre alle proibizioni stabilite da Convenzioni speciali, è particolarmente vietato:

g. distruggere proprietà nemiche o impadronirsene, salvo i casi in cui queste distruzioni o apprensioni fossero imperiosamente richieste dalle necessità della guerra;

l'articolo 4 della Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 e degli articoli 1, 2 e 3 della Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 circa il blocco (1), e dell'articolo 50 della stessa Dichiarazione circa l'affondamento delle navi neutrali (2).

In tali casi, per le disformità di condotta dalle regole finora vigenti, non è ammessa la qualifica di violazione di diritto internazionale, dallo Stato o dagli Stati cui tale condotta possa essere imputata, poichè in quello

---

h. dichiarare estinti, sospesi o non ricevibili in giudizio, i diritti e le azioni dei nazionali della parte avversa.

(1) Dichiarazione di Parigi: 4° I blocchi, per essere obbligatori, devono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente ad impedire realmente l'accesso sul litorale del nemico.

Dichiarazione di Londra:

Art. 1. Il blocco deve essere limitato ai porti e alle coste appartenenti al nemico o da lui occupate.

Art. 2. In conformità della Dichiarazione di Parigi del 1856, il blocco, per essere obbligatorio, deve essere effettivo, cioè mantenuto da una forza sufficiente per impedire realmente l'accesso al litorale del nemico.

Art. 3. La questione di conoscere se il blocco sia effettivo è una questione di fatto.

(2) Dichiarazione di Londra art. 50: Prima della distruzione, le persone che si trovano a bordo devono essere poste al sicuro; e tutte le altre carte di bordo e altri recapiti e documenti che gli interessati stimassero utili per il giudizio sulla validità della cattura, debbono essere trasportati sulla nave da guerra.

o in quegli Stati, la coscienza giuridica dominante si è modificata così da farvi giudicare estinta una regola di diritto che prima, anche secondo quello Stato o quegli Stati era in vigore, e da indurli a non proibire più ai sudditi rispettivi il compimento di atti che prima vi erano stati qualificati come illeciti.

L'atteggiamento e il giudizio dei giuristi nel considerare ogni condotta disforme dalle regole di diritto internazionale finora considerate universalmente in vigore, dovranno dunque essere ispirati dalla distinzione fra le incontestate violazioni di norme il cui fondamentale mantenimento e rispetto non siano messi in questione nemmeno dallo Stato responsabile, e gli atti che mentre sono materialmente disformi da una norma di condotta prima vigente, siano d'altronde conformi ad una nuova norma di condotta considerata, dallo Stato o dagli Stati responsabili degli atti in questione, come una necessaria conseguenza del mutare delle condizioni nelle quali si svolgono i rapporti internazionali cui quegli atti contestati si riferiscono.

Ma la distinzione fra gli atti pertinenti alle due categorie, e la eventuale classificazione nella prima di atti che uno Stato pretenda ascrivere all'altra, possono riuscire finora relativamente facili soltanto alla critica dei giuristi. L'uniformità di quella distinzione riesce invece finora praticamente impossibile nel giudizio e nella condotta degli Stati. Il mutare delle condizioni materiali e delle materiali esigenze che ne derivano, non è sempre

identico nei diversi Stati o gruppi di Stati; e in varî Stati le medesime mutazioni di condizioni materiali possono essere variamente risentite e variamente estimate come determinanti o come ispiratrici di nuove norme di condotta. Per effetto dunque del modificarsi delle condizioni materiali dei rapporti, ed, anche indipendentemente da quello, per effetto dei subbiettivi mutamenti che si producano nel considerarli, non è uniforme nei varî Stati la modificazione di coscienza che quei mutamenti ispira, giustifica o condanna. Nella pratica del diritto internazionale, la distinzione possibile fra gli atti materialmente disformi da una regola riconosciuta finora come vigente, non è dunque fra violazioni del diritto internazionale riconosciute come tali anche dallo Stato responsabile, e disformità di condotta dalle regole antiche che possano da tutti qualificarsi senz'altro, anzichè violazioni di quelle regole, applicazioni di norme nuove che debbano sostituirle; ma bensì fra violazioni del diritto internazionale vigente che tutti gli Stati interessati qualifichino come tali, e disformità dalle regole finora vigenti, che taluni Stati qualifichino come corrispondenti a nuove regole di diritto, ma che da altri Stati, non ammettenti tale mutazione, continuino ad essere qualificate non diversamente dalle disformità dell'altra categoria: cioè come violazioni del diritto e come giustificazioni della rappresaglia.

In tutta la coesistenza degli Stati, in pace ed in guerra, si manifestano tali conseguenze del contrasto fra

la esistenza di una socialità che nessuno Stato contesta ed alla quale ciascuno Stato vuol corrispondere, e la indipendenza di ciascuno Stato nella scelta dei mezzi più atti a corrispondervi. E da tale contrasto deriva in tutta la vita sociale degli Stati una deficienza di sicurezza e di tutela che è in completa antitesi colla sicurezza e colla tutela che trovano i cittadini nell'ordine giuridico dello Stato rispettivo.

Non solo da ciò risultano diminuite la certezza di uniformità e la sicurezza di durata delle norme di diritto materiale adottate nelle leggi o nelle convenzioni per regolare i rapporti ordinarî di pace fra gli Stati, ma anche le norme della procedura da prescriversi ai loro conflitti nella pace e nella guerra, ne risultano incerte nella uniformità e, quanto alla durata, assicurate da insufficienti garanzie.

Ciascuno Stato, legato ad altri Stati anche da un patto compromissorio generale, stipulato senza limiti di durata, conserva sempre la facoltà della denuncia. Nel maggior numero dei casi gli Stati che si obblighino a deferire le loro contestazioni di ordine giuridico ad un giudizio arbitrale, escludono da tale obbligo talune categorie di questioni indicate non già nominativamente in modo tassativo, ma secondo le loro caratteristiche generiche e secondo il loro rapporto coi diritti essenziali degli Stati contraenti. Nei casi concreti, la definizione specifica di ogni singola questione, come pertinente ad una di quelle categorie eccezionali ed escluse dalla ap-

plicazione della Convenzione arbitrale, resta abbandonata al criterio dei singoli Stati interessati. Da tale clausola di eccezione e dall'arbitrio individuale della sua applicazione, risultano diminuite le garanzie della pace; perchè un conflitto ritenuto esclusivamente giuridico dall'uno dei contendenti, può essere ritenuto dall'altro connesso coll'onore o colla integrità dello Stato, o colla tutela dei suoi fondamentali interessi politici. E quando uno dei due contendenti opponga all'altro tale eccezione, questa, salvo rarissimi casi, nessuno dei quali può citarsi nelle Convenzioni arbitrali fra grandi Potenze del gruppo europeo, è definitiva, mancando una autorità cui si possa ricorrere per dirimere il dissidio relativo alla validità di quella eccezione; e perciò non restando ai contendenti altra via che il considerare da ciascuno definitiva ed immutabile la definizione e la eccezione propria, colla conseguenza frequente della inevitabilità del ricorso alla forza delle armi.

VII.

DEFICIENTI GARANZIE DI UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME CONVENZIONALI E DELLA LORO DURATA.

Gli errori commessi da chi troppo attendeva dal diritto internazionale e da chi troppo assolutamente, quando la realtà non ha corrisposto alle speranze, ne rinnegava perfino l'esistenza e ne derideva i cultori come seguaci d'una illusione superstiziosa, son dunque derivati e de-

rivano sopratutto dalla trascuranza di questo fatto fondamentale: che gli Stati, considerando le esigenze della loro vita sociale, concordano nel concetto generico di un solo fine obbiettivo, e discordano e son liberi di discordare, così nella definizione specifica e nell'apprezzamento subbiettivo di quel fine, come nella determinazione dei mezzi ai quali debbasi ricorrere per conseguirlo. Ne consegue che la definizione di un diritto e la sua qualifica di essenzialità per la vita dello Stato, come la *nazionalità* e la *cittadinanza* quali criterî rispettivamente di integrità territoriale e di pertinenza dei singoli individui ad uno Stato, mutino da paese a paese. Perciò uno Stato, per corrispondere alle condizioni essenziali della sua esistenza ed ai diritti fondamentali della sua persona, ricorre non di raro a pretese e ad atti che un altro Stato considera con non minore certezza quali ingordigie di usurpazione e quali ingiusti attentati alla personalità propria.

Due criteri diversi di questa personalità dello Stato e delle sue condizioni essenziali, prevalgono rispettivamente nei due Stati; e poichè non esiste, al disopra di questi, una comune autorità, nè per entrambi una sola legge obbligatoria, o una sola norma consuetudinaria, e manca una autorità giudiziaria competente ad interpretare, in modo definitivamente obbligatorio per i due Stati, le norme stesse di diritto circa la esistenza delle quali essi concordino, ma circa la cui interpretazione in un caso concreto si trovino divergenti, tutto il sistema

della garanzia materiale e procedurale dei loro rapporti normali e contenziosi, ne risulta sostanzialmente diverso da quello dei rapporti fra cittadini di uno stesso Stato.

Nemmeno se uno Stato può invocare a proprio favore una precedente stipulazione coll'altro Stato contendente, relativa alla materia della contesa, può dirsi eliminata la imperfezione del rapporto e delle sue garanzie. La interpretazione della norma convenzionale e la sua applicazione al caso concreto, non sempre sono riservate da una clausola della Convenzione ad un giudizio arbitrale; e, quando pur questo sia ammesso e preveduto, non di raro può essere escluso da uno dei due Stati interessati, in applicazione di una delle eccezioni normalmente riservate in tutti i trattati generali d'arbitrato. Inoltre se pur uno dei due Stati può invocare a proprio favore una stipulazione coll'altro Stato contendente e la interpretazione non ne sia diversa da parte dei due Stati, uno di questi può sovente invocare a proprio favore una sopraggiunta impossibilità materiale o giuridica, derivante dal non corrispondere più quel rapporto alla sottintesa condizione *rebus sic stantibus*.

Se un cittadino invoca a proprio favore nelle sue contestazioni con un altro cittadino, una consuetudine, ogni qualvolta l'altra parte la contesti, può e deve decidere se quella consuetudine esista o no, lo Stato mediante gli organi del suo potere giudiziario.

Ma non esiste una tale suprema autorità esclusivamente competente, in confronto con due Stati in litigio, a

decidere in modo egualmente obbligatorio per entrambi se esista veramente e possa invocarsi o debba respingersi una analoga eccezione. E la decisione resta pur sempre dipendente dall'arbitrio e dal criterio dello Stato interessato, frenati soltanto dalle obbiezioni diplomatiche o dalle resistenze armate dell'avversario e dal giudizio morale, solo eccezionalmente uniforme, del resto del mondo civile.

Poichè dunque nella esistenza attuale, sociologica e non costituzionale, della società degli Stati, sussiste inalterata l'autonomia della personalità dei singoli Stati così nel riconoscimento determinato e specifico di una norma consuetudinaria di condotta, come nella interpretazione dei loro obblighi bilaterali o derivanti da una stipulazione generale, l'ultima *ratio* compete non già ad una ragione e ad una volontà estranee e superiori a quelle dei singoli Stati, ma bensì alla ragione e alla volontà dei singoli Stati interessati, agenti indipendentemente ed egualmente persuasi di agire individualmente nel modo che meglio corrisponde alla unica necessità generale. E quando più Stati definitivamente discordino nella constatazione o nella definizione di un obbligo, o nel valutarne la estensione, o nell'interpretarne le modalità dell'adempimento, o nell'ammetterne le insostenibilità o la cessazione, non resta altra via per risolvere il loro dissidio che l'uso della forza.

Nè diversa sarebbe la soluzione anche se tutti gli Stati del mondo fossero legati fra loro da una conven-

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA
BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO DI RAGIONERIA
Facoltà Economia e Commercio

zione generale d'arbitrato, come non è diversa ora per gli Stati che abbiano stipulata una tale convenzione. Questa infatti o è stipulata per un tempo determinato, e le sue garanzie, nella ipotesi della più favorevole interpretazione, sono limitate a quel periodo di tempo e dipendenti per il futuro dalla volontà delle singole parti contraenti. Oppure è stipulata a tempo indeterminato, e allora è necessariamente implicita, per ciascuna delle parti, la facoltà della denuncia.

VIII.

CERTEZZA E STABILITÀ SOLO APPARENTI DELLE NORME UNIFORMI DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

Questa facoltà corrisponde, nelle condizioni attuali della società internazionale, ad una necessità che nessuno potrebbe contestare. Il diritto positivo infatti è e deve essere cosa viva; non cristalizzato in formule immutabili, ma progressivamente adattato alle nuove o modificate esigenze della vita sociale. In ogni Stato corrisponde a tali esigenze, con competenza esclusiva ed assoluta e con attività pronta e costante, il potere legislativo. Questo rende obbligatoria la legge nuova o la modificazione di una legge già esistente, anche per quei cittadini che avessero preferito il mantenimento della legge anteriore; e rende chi volesse nello Stato continuare ad agire secondo questa ed a misconoscere quella, passibile delle sanzioni comminate contro i violatori dalla legge in

quel momento in vigore. E se un cittadino invoca a proprio favore nelle sue contestazioni con un altro, una consuetudine, ogni qual volta l'altro la contesti, può e deve decidere se quella consuetudine esista o non esista, lo Stato mediante gli organi del suo potere giudiziario.

Nei rapporti fra Stati invece, d'un lato non può resistere alla prova della realtà, nemmeno se fosse stata stipulata, la perpetuità di un trattato; e dall'altro nessun organo esiste che assicuri, come assicurano i poteri legislativo e giudiziario dei singoli Stati, la prontezza e la uniformità della sua sostituzione o modificazione. La immutata perpetuità di un trattato si ridurrebbe, per gli Stati obbligati a subirla, alla peggiore delle tirannie. La cattiva prova data dalla Riforma giudiziaria egiziana, quando l'Egitto e gli altri Stati interessati si sono trovati, dopo trent'anni dalla sua stipulazione, fra la insufficienza delle norme e degli istituti d'accordo creati e la pratica impossibilità di raccogliere la unanimità indispensabile per modificarli, è un esempio dimostrativo della impossibilità che dai trattati, anche più complessivi e più perfetti al momento della loro stipulazione, derivi una garanzia assoluta e stabile dell'ordine giuridico internazionale, finchè non esista un'autorità superiore ai singoli Stati e distinta dalle autorità di questi, che possa deliberarne le modificazioni.

D'altronde la mancanza di un organo che assicuri la sostituzione, la modificazione, e il complemento del sistema di convenzioni esistente in un determinato mo-

mento, rende transitorie ed incerte anche tutte le garanzie che sembrano derivare più stabilmente da quel sistema di convenzioni, e che taluno, nei tempi normali, lasciandosi illudere dalla esteriorità delle analogie, non dubita di assimilare a quelle che derivano dalle leggi di uno Stato.

Nei rapporti internazionali, ciascuno degli Stati che siansi assoggettati ad una determinata norma convenzionale sia pure uniforme, resta egualmente sovrano, nella conservazione della facoltà di ammettere o pretendere la necessità della sua conservazione od abrogazione o modificazione. Questa non può avvenire in modo uniformemente obbligatorio per tutti gli interessati, se non per effetto del loro unanime consenso. Quando la necessità della modificazione di una norma concordata, sia evidente per tutti gli Stati contraenti o per una parte di essi, e manchi l'accordo della loro volontà circa il contenuto specifico della nuova norma da sostituire alla norma vigente, o delle modificazioni da portare a quest'ultima, i dissidenti possono sottrarsi ed effettivamente si sottraggono quasi sempre a quel rapporto e riprendono l'intera facoltà di regolare con norme nazionali, obbligatorie per i sudditi rispettivi, un rapporto che per la soggetta materia resta sempre di carattere internazionale. Così ha fatto nel 1914 la Francia per le convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato.

Che se invece, riconoscendo la necessità di modificare i patti esistenti, e non andando d'accordo circa l'in-

dole della modificazione, gli Stati interessati continuano, nella attesa di un accordo che non si riesce a conseguire, a mantenerli in vigore e ad applicarli, allora, come è avvenuto per la Riforma giudiziaria egiziana, si finisce per screditare il regime convenzionale internazionale, facendo sentire, appunto colla costanza della sua applicazione, il peso del suo contrasto colle mutate esigenze dei rapporti internazionali.

Quando pertanto in un determinato momento si arrivi, nei rapporti fra tutti gli Stati dello stesso gruppo di civiltà o fra un determinato numero di tali Stati, ad una norma uniforme di diritto internazionale, il giudizio di chi attribuisca a questa norma giuridicamente un valore legislativo e praticamente un carattere di stabilità, deriva da una doppia illusione. Illusione circa il valore legislativo, perchè quella norma, che esteriormente è formulata anche per gli Stati che la stipulano oltre che per i loro sudditi rispettivi cui viene imposta, come una norma di legge, deriva invece da una Convenzione, alla quale, nei riguardi propri, anche quando l'abbia stipulata a tempo indeterminato, ogni Stato contraente può metter termine mediante la denuncia. Illusione circa il carattere della stabilità, perchè, mancando un potere supremo che, come il potere legislativo dei singoli Stati, possa sostituire una norma nuova a quella antica con inalterato carattere rispettivamente di comando per chi la emani e di obbligo assoluto per chi debba osservarla, dalla combinazione della facoltà negativa dei singoli obbligati

che possono estinguere nei loro riguardi rispettivi un regime convenzionale, colla mancanza di una volontà competente a sostituirvi per tutti un regime convenzionale nuovo, deriva l'inevitabile possibilità del ritorno degli Stati alla condizione disgregata ed all'ordinamento singolarmente divergente di ogni rapporto di interesse internazionale.

Infatti quando l'accordo fra più Stati interessati in un determinato rapporto non possa conseguirsi, i divergenti si sottraggono ad ogni obbligazione preesistente circa l'ordinamento di quel rapporto; e riprendono l'esercizio della facoltà di regolarlo individualmente colle norme della legislazione nazionale, tornando, anche nel regolamento di materie che si credevano già definitivamente regolate e ridotte nel campo della uniformità internazionale, a quello che si potrebbe dire il punto iniziale di partenza dei rapporti internazionali.

IX.

INEVITABILITÀ DELLA GUERRA NEI CONFLITTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

Quando un tale regresso si produca in rapporti internazionali la cui materia sia il diritto privato, o amministrativo, o il regime economico, le conseguenze si limitano al sottrarsi di uno degli obbligati, per atto unilaterale proprio, ad un ordinamento che costituiva un frammento di solidarietà internazionale, oppure arri-

vano fino al risultato generalmente negativo della cessazione dell'ordinamento uniforme del rapporto stesso nei riguardi di tutti gli Stati interessati, per effetto della paralisi dell'accordo che avrebbe potuto conservarlo o modificarlo o rinnovarlo. Quando invece la cessata rispondenza di una norma alle mutate esigenze, si manifesti in rapporti di carattere territoriale, o comunque di carattere internazionale pubblico, o politico, rispetto ai quali la divergenza unilaterale di uno degli obbligati non importi soltanto le conseguenze negative del dissidio e della denuncia, ma anche le conseguenze dell'azione e della condotta, i risultati ne possono essere e sovente ne sono molto più gravi. Ciò avviene quando l'omissione, o la condotta o la pretesa di uno Stato riesca intollerabile ad un altro o ad altri degli interessati, come incompatibile con quelle che essi ritengano condizioni essenziali della loro esistenza. In tali casi non si ha soltanto la cessazione di un rapporto pacifico, ma il punto di partenza di un rapporto ostile, in un conflitto la cui soluzione non possa più derivare che dal ricorso all'uso della forza.

Nè a questo potrebbe sostituirsi in ognuno di tali casi un giudizio arbitrale. Nella condizione attuale della società internazionale, manca infatti la certezza derivante da un unico complesso di norme giuridiche materiali che possano e debbano con precisione essere applicate ai casi concreti. La Conferenza di Londra del 1908-1909 relativa al diritto della guerra marittima, è stata un esempio

delle difficoltà che si incontrano, anche nelle materie circa le quali siasi avuto un più lungo e continuativo sviluppo di consuetudini, da chi voglia dire con certezza quali siano le norme di condotta prevalenti nei rapporti internazionali in un determinato momento. E le lacune notate nella Dichiarazione di Londra e le difficoltà incontrate dalla sua accettazione definitiva mediante la ratifica, da parte degli Stati stessi che avevano contribuito a formularla, dimostrano quanto lontani siano ancora gli Stati dal riconoscimento concorde di un diritto certo ed uniforme, anche nei rapporti rispetto ai quali, considerando il lunghissimo periodo della elaborazione, avevano la lusinga di esservi più vicini.

Non minori ostacoli derivano, ad un ricorso costante al giudizio arbitrale, dalla mancanza di certezza di una unica e coerente giurisprudenza nella applicazione delle norme e nella loro integrazione nei singoli casi concreti. Nè deve dimenticarsi che manca la sicurezza di una indipendenza di giudizio degli arbitri che, come avviene nei rapporti fra i giudici e le parti nell'ordinamento dei singoli Stati, sia completa in ogni caso ed in ogni caso assolutamente immune da ogni influenza degli interessi delle parti.

Il ricorso ai mezzi individuali di soluzione di un conflitto internazionale, cioè all'uso della forza (1), non è

(1) v. Norman K. Smith - The moral sanction of force. - Hibbert Journal. July 1915, pag. 725-728.

dunque soltanto, nelle condizioni attuali della società degli Stati, un male inevitabile, ma corrisponde e corrisponderà, finchè tali condizioni non mutino, ad una soluzione giuridica, resa effettivamente necessaria dalla deficienza di adeguate garanzie e giuridicamente giustificata dalle ragioni della legittima difesa

Gli effetti delle stesse imperfezioni della società internazionale e dei suoi modi di ordinamento, si riscontrano anche nel diritto di guerra; e vi determinano la diversità dei concetti fondamentali e delle norme rispettivamente prevalenti negli ordinamenti dei vari Stati, e la scarsa certezza di osservanza e di stabilità delle norme convenzionali, e di quelle stesse che tutti gli Stati del medesimo gruppo di civiltà abbiano partecipato a formulare, e che siano state da loro considerate come un sistema completo e definitivo di regole di condotta prescritte in pace per la eventualità della guerra.

Il diritto di guerra, costituito dal complesso di tali norme, può considerarsi come corrispondente in parte ad un sistema eccezionale di diritto materiale ed in parte maggiore ad un codice di procedura. Potrebbe il diritto di guerra paragonarsi ad un codice di procedura che fosse in vigore in uno Stato dalle cui leggi il duello e la guerra privata fossero riconosciuti come mezzi legittimi per dirimere le controversie fra privati. L'analogia però non potrebbe estendersi dal rapporto fra l'indole delle due materie regolate, a quello fra i due sistemi di norme regolatrici. In uno Stato che ammettesse il

duello e la guerra privata, come mezzi legittimi di dirimere le controversie fra privati, le norme relative alla loro legittimità e ai modi leciti ed illeciti del singolare o privato certame, sarebbero, come tutte le altre regole della sua procedura, certe ed immutabili per iniziativa dei combattenti e mutabili soltanto per un atto del potere legislativo dello Stato, dal quale dipenderebbero in modo esclusivo ed assoluto tutte le soluzioni di conflitti privati effettuate nel suo territorio. Che se una regola della procedura del duello o della guerra privata, come qualsiasi altra regola di procedura, vi fosse considerata dai combattenti imperfetta e non più corrispondente alle esigenze attuali, essa resterebbe per loro pur sempre obbligatoria finchè una legge dello Stato non la avesse modificata. Invece nei rapporti di guerra fra Stati indipendenti, si riproduce, quanto alle norme che possano o debbano regolare e moderare la condotta dei belligeranti, la efficacia di quelle stesse condizioni rudimentali della società internazionale, che determinano il carattere peculiare del diritto internazionale di pace.

Quando i singoli Stati risentono la necessità dell'abbandono o della riforma delle regole riconosciute, o della adozione di regole nuove, la loro azione non si limita, in guerra non meno che in pace, a proporre o ad invocare una riforma di regole vecchie o l'adozione di regole diverse, restando intanto obbligati, finchè ciò non avvenga, a continuare nella osservanza e nella applicazione delle regole antiche. Gli Stati al contrario, sono, in

guerra come in pace, giudici singolarmente e definitivamente di tale necessità di abbandono o di riforma delle regole esistenti e di adozione di altre norme che debbano sostituirle. E tali nuove regole essi adottano ed applicano di propria iniziativa, sostituendosi, per quanto li riguarda, alla inesistente ancora volontà superiore ai singoli Stati, e seguendo per conto proprio quella che individualmente giudicano in quel momento la ottima regola di procedura internazionale in tale ordine di rapporti.

In pace e in guerra il fenomeno è lo stesso, e identiche ne sono le cause determinanti. Senonchè in guerra le apparenze del risultato sono più in contrasto colla tutela dell'ordine sociale, e colla apparenza di ordinamenti definitivi che hanno le così dette codificazioni internazionali. Infatti nelle relazioni internazionali di pace si ha un ordinamento di rapporti continuativi e normali: ordinamento al quale un singolo Stato può sottrarsi per effetto delle cause e nei modi suaccennati. Nei rapporti internazionali di guerra gli Stati si trovano invece in cospetto di regole di condotta che, nel tempo normale di pace, sono state d'accordo formulate per la eventualità, indeterminatamente futura, di una guerra. In tali casi, d'un lato è più facile che la previdenza di ordinamento esplicata in tempo di pace non corrisponda, in ordine tecnico e di fatto, alle necessità ed agli impedimenti della guerra stessa. D'altronde, poichè tali norme sono formulate in antecedenza dagli Stati, che sono in pace fra loro, per disciplinare, a vantaggio o col fine

del minor danno comune, la loro futura condotta in caso di guerra, la divergenza della condotta successiva di uno o di più Stati in guerra fra loro, dalla linea di condotta che era stata prescritta da quelle norme, assume più nettamente l'apparenza di una violazione aperta, cosciente e perfino premeditata, del diritto riconosciuto; e per tanto di una cinica mancanza di fede. E però nel diritto di guerra, mentre d'un lato è più facile l'occasione o la necessità di trascurare le regole di condotta anticipatamente formulate, dall'altro tale allontanamento assume, più che in tempo di pace, l'apparenza di una gravissima violazione della fede prestata e di una aperta offesa al concetto stesso di una società internazionale.

Esiste una regola consuetudinaria di diritto di guerra? E se esiste, sono mutate le condizioni nelle quali si era venuta costituendo, così da mancare ormai le ragioni della sua osservanza? E data la esistenza di una norma positiva espressa derivante da un Trattato, può invocarsi, da quelli che dovrebbero osservarlo, il mutamento delle condizioni, nella ipotesi della persistenza delle quali e per le quali il Trattato era stato stipulato, così da renderne necessario l'abbandono, o almeno da giustificare la condotta di quei contraenti che si discostino dalla via prescritta dalle sue norme?

Tali questioni sorgono, o presto o tardi, nell'applicazione di tutte le Convenzioni internazionali. Ma nella storia del diritto convenzionale di pace, che è di applicazione normale e continuativa, mentre si viene elabo-

rando il mutare delle condizioni nelle quali è stato stipulato un Trattato, diventa progressivamente più evidente, nel corso stesso della sua applicazione, la necessità pratica, di annullarlo o di modificarlo. Sicchè a poco a poco si preparano anche gli elementi di uno stato di opinione che, pur quando non induca tutte le Potenze interessate ad una medesima soluzione, giustifica o almeno scusa in parte la condotta di quello o di quelli fra gli Stati contraenti che per primi adottino per conto proprio una norma in contrasto colle norme di quel Trattato.

Nel caso del diritto di guerra invece manca questo parallelismo fra il mutare delle condizioni materiali nelle quali un Trattato è stato stipulato, e la evidenza di tale mutamento e delle sue necessarie conseguenze, derivante dalla esperienza fatta nella pratica della sua applicazione. Il Trattato che deve regolare la condotta di più Stati in guerra, è stipulato nelle condizioni normali di pace. Quel Trattato distingue ad esempio, nella popolazione degli Stati belligeranti, i militari dalla popolazione civile, sottraendo questa in gran parte alle conseguenze del diritto eccezionale di guerra; e regola il blocco e le condizioni della sua validità in rapporto colle possibilità di un blocco effettivo che derivano dallo stato della tecnica delle costruzioni navali e dalla tecnica delle artiglierie al momento della stipulazione del Trattato. Intanto questo resta valido quanto alla sua forza obbligatoria e dormiente quanto alla sua applicazione, finchè gli Stati contraenti o alcuni di essi non si trovino impegnati in

una guerra. Se, in questo intervallo di tempo, il contributo della popolazione civile alla guerra, col servizio militare generale e obbligatorio anche dove prima questo non esistesse, o colla fabbricazione delle armi e delle munizioni affidata all'industria privata e colla mobilitazione industriale, che ne è una condizione, anche dove prima ciò si facesse esclusivamente in stabilimenti militari o dipendenti anche in pace dall'autorità militare, muta, da quello che era al momento della stipulazione del Trattato; e se la portata delle artiglierie e lo sviluppo della navigazione aerea e sottomarina, rendono diverse le condizioni di effettività di un blocco; nè le regole circa la distinzione fra popolazione militare e popolazione civile (1), nè le regole circa il blocco che pur

(1) L'Alta Corte di Giustizia inglese (King's Bench Division) ha pronunciato il 6 settembre 1915 una decisione di somma importanza ammettendo, quantunque non espressamente sancito negli «Emergency Acts» e nei successivi «Orders in Council», il potere della Corona di detenere sudditi non militari di uno Stato nemico quantunque non possano farsi oggetto di alcuna imputazione; e riconoscendo che la loro condizione può essere assimilata a quella dei prigionieri di guerra.

Trattavasi del ricorso di un internato tedesco, Alfred Liebmann, residente in Inghilterra dal 1889, che domandava un *writ* di *habeas corpus;* ed il Solicitor General, agendo nell'interesse dello Stato, opponeva la obbiezione pregiudiziale che nessun ordine di *habeas corpus* potendo riferirsi ad un prigioniero di guerra, il Liebmann come tale avea perduta la facoltà di poterlo invocare. Dopo avere

sono ancora in vigore, corrisponderanno più alle necessità pratiche che derivano dalle mutate condizioni legali e tecniche, nè allo stesso concetto giuridico fondamentale che le aveva ispirate.

Ma poichè questa diminuita o cessata rispondenza pratica di tali norme non era stata avvertita nè preveduta, nè avea potuto in pace manifestarsi nella pra-

---

risolto in parte e in parte evitato le altre questioni sollevate dal Solicitor General circa la estensione della prerogativa sovrana quanto alla facoltà di detenere in tempo di guerra, abitanti in genere o stranieri senza distinguere fra nemici e neutrali, i giudici decisero conformemente alle conclusioni del Solicitor General in quanto si riferiva alla assimilazione dei privati nemici internati, ai prigionieri di guerra; e la loro decisione fu ispirata dal mutamento di condizioni materiali rivelatosi nella guerra contemporanea e dall'aumentato valore del contributo che i privati cittadini possono portare ed effettivamente portano all'azione militare del loro paese. « Questa guerra, disse il giudice Bailhache, non è condotta soltanto colle forze militari e navali.... I metodi di comunicazione col nemico sono stati completamente modificati e più largamente usati.... In tali circostanze un privato tedesco residente nel nostro paese, può costituire un pericolo, e perfino un pericolo più grave che non un soldato o un marinaio tedesco.... Sono arrivato perciò alla conclusione che un suddito germanico residente nel Regno Unito, che dal potere esecutivo di questo sia stato ritenuto persona dannosa al benessere del nostro paese e come tale sia stato internato, possa essere considerato legalmente come un prigioniero di guerra, quantunque non fosse combattente nè avesse agito come spia. È incontestato che nessun *writ* di *habeas corpus,* può essere concesso nel caso di un

tica, e quelle norme convenzionali erano restate in vigore dal momento della stipulazione fino al momento nel quale avrebbero dovuto essere applicate, il belligerante che, colla propria condotta, allo scoppiar della guerra se ne allontani, non agisce dal punto di vista del diritto in modo assolutamente diverso da quello di uno Stato che

---

prigioniero di guerra; e se Liebmann è in fatto un prigioniero di guerra, come io credo che sia, la sua domanda deve essere respinta ».

L'importanza di tale conclusione risulta tanto più evidente quando la si consideri in relazione col carattere generale riconosciuto dallo stesso giudice alle garanzie che dall'*habeas corpus* derivano per tutti gli abitanti del territorio. « Le Corti di giustizia hanno il dovere di salvaguardare la libertà non solo dei sudditi di Sua Maestà, ma anche di tutti gli individui che si trovano nel territorio del Regno, e che perciò stanno sotto la protezione di Sua Maestà ed hanno facoltà di ricorrere a queste Corti per la protezione dei loro diritti, *siano essi stranieri od anche stranieri nemici* ».

La distinzione dunque, fra questi ultimi, di quelli che debbano continuare a considerarsi privati cittadini dello Stato nemico sottratti alle conseguenze della guerra, e di quelli che debbano considerarsi, quantunque non militari, nemici attivi, e che, come tali, possano essere detenuti, e come detenuti debbano assimilarsi ai prigionieri di guerra, è abbandonata all'arbitrio del potere esecutivo, arbitrio ispirato dalla considerazione delle aumentate possibilità che un privato nemico residente nel paese, sia effettivamente un nemico attivo e possa perciò legalmente, quantunque non combattente nel senso stretto e tecnico della parola, essere trattato come tale.

Con questo giudizio concordava nelle conclusioni e nei motivi anche quello dell'altro giudice Low secondo il quale: 1° il Liebmann

per i motivi più volte ricordati denunci in tempo di pace una convenzione; ma dal punto di vista materiale sembra ed è giudicato più colpevole contro l'ordine giuridico e perfino meritevole d'esser messo, per ingiustificata violazione di patti solennemente stipulati, al bando dal mondo civile.

---

era uno straniero nemico; 2° era un prigioniero di guerra; 3° era detenuto per effetto di una prerogativa della Corona, insindacabile dalle Corti di giustizia. Dal punto di vista generale, anche il giudice Low faceva derivare la facoltà della Corona dalle necessità del diritto di guerra e dall'apprezzamento delle qualifiche ed attitudini della persona internata, senza bisogno di una esplicita disposizione di legge. E perciò negava che in tal caso si potesse contestare l'esercizio di tale prerogativa, perciò che nella « Ermengency Legislation » non è stata esplicitamente sancita. Dal punto di vista particolare lo stesso giudice faceva dipendere la possibilità dell'internamento dalla sola qualità di straniero nemico, indipendentemente dalla necessità di altre qualifiche. « Perchè un suddito nemico sia prigioniero di guerra, non è necessario che sia stato effettivamente un combattente. La guerra ora non è più ristretta in limiti facili a determinarsi. Le invenzioni e le scoperte degli ultimi anni e specialmente i mezzi esistenti di comunicazione, hanno tanto allargato il campo delle ostilità possibili, che non si riesce più a determinare in terra, nell'aria, o nel mare, un limite certo all'esercizio di atti ostili; ed un pericolo per lo Stato può esistere, per quanto nascosto, a grandi distanze dal luogo dove avviene l'urto delle forze armate. Inoltre i metodi del guerreggiare e i metodi sussidiari del combattere, si sono sviluppati per guisa da render possibile che uno Stato belligerante sia minacciato da nemici intenti ad ottenere ed a spedire informazioni o ad agire in

X.

EFFETTI SULLA AMMISSIONE E SUGLI ECCESSI DELLA RAPPRESAGLIA.

Chi voglia dare un giudizio delle scuse addotte a difesa di una tale condotta, non trova un criterio comune che ispiri od imponga una risposta uniforme. Sicchè può avvenire, come infatti è avvenuto nella presente guerra, che un belligerante reclami contro l'azione o l'omissione del suo nemico, in nome di una regola che questo consideri ormai come caduca, o in nome della interpretazione di una regola non contestata dal suo nemico, ma da questo interpretata in modo diverso. E talora avviene

---

modo direttamente od indirettamente sussidiario delle operazioni militari del loro paese. In una lotta con nemici che dalla ospitalità non considerano derivare per loro alcuna obbligazione, sarebbe stolto l'attendere per agire contro di loro le prove di un atto o di un proposito ostile. Secondo il mio avviso dunque questa Corte può decidere in tale materia; ed in una questione così strettamente connessa colla sicurezza dello Stato, ha competenza per decidere che, ogni qualvolta la Corona, nell'esercizio del suo diritto e dovere incontestabile di tutelare la salvezza di tutti, comunichi a questa Corte che è stato necessario limitare la libertà di uno straniero nemico nel territorio dello Stato, e precisamente di internarlo come un prigioniero di guerra, quello straniero nemico debba, in quanto si riferisce alla possibilità di ottenere un *writ of habeas corpus,* essere considerato come un prigioniere di guerra ».

che due belligeranti reciprocamente si rinfaccino la violazione di due regole diverse che da entrambi prima della guerra siano state riconosciute; e che l'opinione dei neutrali si divida fra i due contendenti o sia più indulgente per l'uno che per l'altro risentendo, per analogia di condizioni materiali, la pressione delle circostanze nelle quali agisce l'uno più che quella determinante l'azione dell'altro Tale è stata appunto nella guerra presente la reciproca accusa scambiata fra la Granbretagna e la Germania per la effettività del blocco e l'affondamento delle navi mercantili nemiche e neutrali da una parte, per la estensione del concetto di contrabando di guerra dall'altra, e da entrambe per le giustificazioni ed i limiti della rappresaglia.

Dalla divergenza circa il riconoscimento e l'interpretazione di una regola, dipende la diversa definizione degli atti che con quella regola contrastano, e che sono conformi al diritto secondo gli uni e lesivi del diritto secondo gli altri. Da ciò deriva che il dissidio circa il riconoscimento e la conservazione, l'applicazione e l'interpretazione di una regola di diritto, generi il dissidio circa l'ammissibilità e la estensione della rappresaglia, e circa la stessa definizione di un atto o di una serie coordinata di atti, come rappresaglia, ovvero come infrazione iniziale di una norma giuridica che, alla sua volta, giustifichi il ricorso iniziale alla rappresaglia da parte dell'altro belligerante. In tal caso l'atto o l'omissione o il nuovo indirizzo di condotta che,

da chi vi ricorre, è considerato come legittima rappresaglia per l'inosservanza da parte dell'altro belligerante di una norma che dallo stesso agente era stata considerata come obbligatoria, invece, per chi lo subisce e si è per primo allontanato da tale norma di condotta non riconoscendola più di possibile esecuzione, nè perciò ritenendola più obbligatoria, è ritenuto un atto contrario al diritto, che non può considerarsi una rappresaglia, ma bensì una violazione iniziale d'una norma obbligatoria e, così essendo considerato dall'altro belligerante, autorizza, alla sua volta, questo a ricorrere alla rappresaglia.

Da tale divergenza di concetti e da tale vicenda di azioni e di reazioni egualmente ispirate dalla persuasione di essere rivendicazioni del diritto o dell'equità, è stato determinato in gran parte quel carattere di rigore crescente e quel risultato di regresso verso l'arbitrio di tempi remoti, che caratterizza ora non solo la condotta delle ostilità, ma tutta la condotta di ciascun belligerante verso il nemico e verso i neutrali. Uno Stato crede di agire legittimamente; il suo nemico ne crede illegittima l'azione e reagisce credendo in buona fede di esercitare una rappresaglia; l'altro che è persuaso di aver agito secondo le regole del diritto di guerra corrispondenti alle necessità o alla possibilità del momento, o in ogni modo di poter giustificare la propria condotta in quanto sia stata in contrasto colle norme precedentemente riconosciute ed osservate, considera in-

giustificata la condotta del proprio avversario; e alla sua volta si sente autorizzato alla rappresaglia contro di quello. Così la vicenda delle rappresaglie, alternandosi ed intensificandosi nella successione dell'azione e della reazione bellica, ha per ultimo risultato di sospingere un gruppo di Stati, singolarmente convinti di combattere per il progresso della umanità e del diritto, giù per la china del regresso in quel baratro nel quale l'azione e la reazione cieca dei contendenti trascendono agli estremi della vendetta e della violenza.

Nè questi dolorosi risultati sono evitabili nelle condizioni attuali della società degli Stati, nella quale prevale, per molti rapporti, il concetto specifico subbiettivo di una norma che è riconosciuta da tutti gli Stati necessaria in quanto si riferisce alla materia da regolare, ma è da ciascuno Stato diversamente definita così nel modo del regolamento, come nella certezza e nelle proporzioni della sanzione. Ond'è che dalla stessa causa prima che determina la inevitabilità della iniziativa individuale dei singoli Stati e dell'uso della forza nella soluzione dei conflitti internazionali, deriva anche quell'incertezza e quello squilibrio di procedimenti nell'uso della forza, che ha per ultimo risultato il rimbarbarimento della guerra. La società degli Stati, che non ha ancora la potestà di evitare la guerra, manca per effetto della stessa sua imperfezione, anche dei mezzi necessari per imporre alla lotta e ai belligeranti che vi sono impegnati il freno inibitorio uniforme e costante di una stessa disciplina.

Alle stesse origini ideali si possono dunque ricondurre la necessità e la funzione della guerra, come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, e, nella condotta stessa della guerra, la giustificazione e la funzione generica e la stessa incertezza specifica della rappresaglia, considerata come espressione e, nel tempo stesso, come correttivo, della iniziativa dei belligeranti nel modo di condurre le ostilità. Che se, allo scoppiare di ogni guerra, da molte parti si protesta contro il sacrilegio ed il regresso; e più fortemente si protesta quando, nel corso delle ostilità, si misconoscono dai belligeranti le norme che, appunto per l'eventualità della guerra, essi concordemente aveano prescritto prima alla propria condotta, ciò dipende pur sempre dall'equivoco nel quale erano caduti prima, cioè durante la pace, quelli che poi, in cospetto delle realtà della guerra, si sdegnano e protestano. Equivoco consistente nel considerare come società giuridicamente costituita, una società di fatto esistente fra gli Stati soltanto nel senso sociologico della parola, e nel considerare eguali alle regole di carattere legislativo che una sola autorità suprema può formulare e che i soli organi investiti da quella suprema autorità di facoltà giurisdizionali possono riconoscere e far valere, le norme di condotta in vario modo riconosciute dagli Stati nella società internazionale.

La fiducia prima, e la delusione e la severità dei giudizî dopo, derivano egualmente dall'avere dimenticato che tutta l'umanità è concorde nel riconoscere di

quelle norme la necessità in quanto si riferisce alla materia da regolare, ma che tutti gli Stati dissentono o possono dissentire in quanto si riferisce allo specifico contenuto della norma, ed al riconoscimento delle condizioni determinanti la necessità della sua modificazione, senza che, nell'uno o nell'altro caso, esista una sola e suprema autorità competente ad imporre a tutti ed a far valere per tutti col mezzo dei suoi organi, una sola soluzione.

XI.

RIFORME INTERNE DEI SINGOLI STATI - L'ESPERIENZA CONFUTA LA DOTTRINA.

Dalla realtà della vita derivano dunque in modo evidente molte smentite e molte rettificazioni delle costruzioni dottrinali che parevano più certe circa i caratteri e la costituzione e la vita della società degli Stati. Ma non solo in questo campo si manifestano i persuasivi insegnamenti della esperienza. Anche in quanto si riferisce alla vita interna dei singoli Stati, e ai concetti dominanti e ai fini prevalenti delle singole società, molte formule che parevano l'espressione di verità dimostrate ed inconfutabili, sono apparse non più che speciose espressioni di concetti errati.

Nei singoli Stati l'azione modificatrice del nuovo fattore risultante dalle necessità di un conflitto e da quelle della guerra, si manifesta indirettamente anzichè

direttamente, come nei rapporti internazionali. Nello Stato, per effetto della costituzione politica e dell'esistenza ben costrutta e coordinata di poteri legislativi e giudiziarî, le nuove condizioni derivate dalle necessità di un conflitto internazionale, non agiscono come fattori determinanti immediatamente l'attività dei varî elementi della vita sociale, cioè degli individui, ma come fattori complementari stimolanti o comunque modificanti l'attività dei poteri sociali. I poteri dello Stato competenti a fare le leggi, ad interpretarle ed a farle osservare, attingono nelle nuove condizioni derivanti per la vita dello Stato da un conflitto internazionale, un criterio sperimentale e complementare di giudizio, sia per la riforma della legislazione, sia per l'applicazione e la interpretazione delle leggi esistenti, sia per consentire un più ampio campo autonomo di dominio alla reazione diretta dei singoli cittadini o dei gruppi nello Stato, sotto l'influenza degli stimoli derivanti dal conflitto internazionale e dalle sue vicende. Ed anche in questo campo della popolazione e dei gruppi sociali che lo Stato deve disciplinare e dai quali lo Stato attinge d'altronde ispirazioni ad agire e vigore nella sua condotta, si manifestano per effetto della guerra inattesi mutamenti di persuasioni e di tendenze.

Il giudizio degli uomini non può sottrarsi alle seduzioni della generalizzazione di un modo di essere particolare in ordine di luogo e di tempo; ed a quelle che derivano dalla reazione contro le condizioni della vita

attuale, della quale si sono sperimentati gli inconvenienti, e dalla attesa del bene soltanto dalla antitesi di quella. L'uomo può paragonarsi, sotto questo rispetto, ad un eterno viaggiatore che contempla con ammirazione e con desiderio la montagna lontana, azzurra come un riflesso del cielo e seducente sotto i raggi del sole che la indorano. La bella maestà delle linee e la speranza dell'altezza, non solo impediscono al viandante di pensare alle asprezze che gli renderanno penosa la ascesa, ma, nella trasformata maestà del paesaggio, fanno perfino dimenticare al viaggiatore che abbia altre volte varcate quelle stesse cime, le pene e le difficoltà che gli riservano quelle montagne.

Sono fortuna e tormento dell'uomo, l'aspirazione ad una condizione perfetta e la fede nella possibilità di conseguirla. Ogni dettaglio della vita che contrasti con quelle incontentabili speranze della perfezione, riesce intollerabile a chi lo sperimenta e dai dolori della esperienza è spinto verso novità non ancora sperimentate, o è indotto a ritornare col desiderio verso un passato i cui dolori sono ormai dimenticati. Il mutar di tendenze nella vita morale delle generazioni successive, deriva in gran parte da questo fenomeno psicologico, che è alla sua volta la risultante dell'irrefrenabile aspirazione ad un bene perfetto e della ineluttabile impossibilità di conseguirlo.

Fra gli orrori della guerra dei trent'anni parve ai popoli in lotta imperioso appello ad un ravvedimento e annuncio di una êra nuova d'ordine e di giustizia, l'im-

mortale volume di Grozio. Alla fine delle guerre napoleoniche, la stanchezza derivante da un così lungo periodo di lotte e di rovine, generava il desiderio e con questo la fede nella possibilità di una coesistenza pacifica delle varie genti; e mentre la Santa Alleanza cercava di tutelare la pace organizzando una specie di supremo areopago degli Stati, la democrazia americana seguita da quella britannica, iniziava quell'apostolato della pace e dell'arbitrato che avrebbe dovuto, nella mente dei suoi sacerdoti, convertire i popoli al culto dell'ordine e del diritto.

Alla fine del secolo XIX e al principio del XX, i popoli europei cominciarono a stancarsi del lungo periodo di pace ed a risentire il disgusto d'alcune delle sue conseguenze. Nella tranquillità esteriore, germogliavano in ogni paese i dissidî interni. L'oblio dei grandi ideali di conquista e di potenza, facilitò le competizioni e le discordie economiche fra i gruppi e le classi del medesimo popolo. Il materialismo storico, rendendo monotona e banale la dottrina della vita, tentò di ridurre alle modeste banalità di un denominatore economico, anche tutta la lotta dell'esistenza, tutte le vicende della storia e tutto lo sviluppo della civiltà.

Ma la complessità effettiva della vita ha smentito queste esagarate unilateralità di dottrina, che tanto meno potevano corrispondere alla realtà, quanto meno questa è suscettibile di lasciarsi ridurre ad un denominatore comune. Tali dottrine sono state infatti smentite nella

vita di ogni giorno col persistere delle fedi religiose delle quali si era annunciato il tramonto, e che riapparivano durante la guerra infiammate di nuovo ardore e di più grande potere, confortando nei vari paesi il pianto delle madri; infiorando di letizia la solitudine di chi cadeva sul campo di battaglia pur senza la speranza di un segno o di un tributo di fiori sulla propria tomba; facendo galleggiare sull'oceano più tempestoso delle rovine e delle stragi, che pur tante cose credute perpetue aveva sommerse, l'attesa sicura di un asilo di pace e di una retribuzione di giustizia.

Quelle dottrine sono state smentite dal rinnovarsi del sacrificio disinteressato per il bene dei propri simili e per il progresso della scienza, per un'ideale di patria nei paesi soggetti allo straniero, per un'ideale di libertà fra i popoli oppressi dalla tirannia. Ma la noia e la nausea di quelle creazioni artificiose di una umanità grigia, d'un lato distinta universalmente secondo le classi e gli interessi, e dall'altro ricomposta ad unità cosmopolita senza divisione di Stati e senza competizione di fedi, tendente soltanto ad una rivendicazione di eque retribuzioni e distribuzioni di ricchezza, hanno fecondato ben presto nella realtà l'antitesi più perfetta della dottrina che le aveva provocate. E la generazione succeduta ai maestri e ai discepoli del materialismo e del socialismo, ed agli apostoli che scomponevano le patrie nelle classi dei loro abitanti, e ricomponevano le classi nella economica solidarietà mondiale dei loro interessi, tornò all'idea della patria ac-

centuata fino al nazionalismo, e reagì contro il prevalere delle proporzioni economiche, colla dottrina del superuomo nei rapporti fra individui e con quella dell' imperialismo nei rapporti fra Stati.

Finchè gli storici avevano ammonito i popoli circa la falsità di una concezione così unilaterale della storia (1), la loro obbiezione era sembrata ai più, la molesta stonatura di una voce discordante. E si qualificava ostinato fautore di errori antiquati, chi alla sua volta avea giudicato in errore Carlo Marx quando pretendeva ridurre la storia di ogni società umana alla vicenda delle lotte di classe. Allora si considerava come l'eco di una dottrina ormai smentita, la voce di chi sosteneva che le lotte religiose e le guerre combattute fra gli Stati, sfuggono a questa classificazione monotona, che l'umanità è uno strumento polifono, e che volendo ridurlo a non dare che un solo suono si cade nell'arbitrario e nella pedanteria (2).

Ma quando il maestro non è stato più un filosofo od uno storico; ma la storia stessa grondante di lagrime e di sangue; quando più di un paese ha rischiato la sua sicurezza e la sua stessa esistenza per l'onore dei patti giurati, o per la redenzione dei fratelli divisi; e nei vari Stati combattenti a migliaia, a milioni, i cittadini hanno

---

(1) Ed. Meyer - Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Halle Niemeyer, 1902.

(2) M. Philippson - v. Revue Historique, maggio-giugno 1903 pag. 134.

scosso coll'intuizione del sentimento gli imperativi del pregiudizio, per impugnare un'arma e con questa altro fine non cercarono che di combattere e di vincere per la bellezza di un'idea, allora non vi furono più ciechi per quella luce, non vi furono più sordi per quell'insegnamento; e Gustavo Hervé, che era stato l'apostolo della diserzione, rimproverava ai socialisti del suo paese ancor fedeli alla religione ch'egli avea predicata, di non essersi persuasi che la loro fede cosmopolita era morta e che l'aveva uccisa la tempesta della guerra.

XII.

NUOVI ERRORI DERIVATI DALLA REAZIONE CONTRO L'ERRORE. L'ANTIMILITARISMO E IL PACIFISMO.

La generalizzazione delle dottrine non ha cessato, pur dopo questo rinascimento, di essere fonte di illusioni e di delusioni. Ciascun popolo, rigenerato dal rinnovato spirito di patriottismo, è indotto a generalizzare le condizioni della propria genesi di Stato ed a credere solo legittimo elemento di coesione nazionale quello da esso manifestato nella propria costituzione o ricostituzione politica. In un paese si assume a criterio caratteristico la comunanza del linguaggio e la fede nella identità della razza se, come in Italia, l'una e l'altra vi hanno ispirato la ricostituzione nazionale. In un altro prevale il concetto della coltura se, come in Germania, questa vi abbia assimilato varie razze diverse e ad altre pur ancora diverse e qualificate

come inferiori, creda di poter estendere la propria azione assimilatrice. Altrove come in Francia, prevale quel criterio della affinità elettiva in nome della quale vi si afferma legittima così la conservazione della Corsica come la rivendicazione della Alsazia e della Lorena. Altrove il processo storico e la durata della coesistenza delle varie regioni in uno stesso Stato, son ritenuti decisivi, sia che ne attenui, come in Svizzera, o sia che non ne attenui come in Austria ed in Russia, le difficoltà, il temperamento federativo. Nella lotta fra questi Stati, ciascuno dei quali aspira ad integrarsi secondo i principî fondamentali che hanno ispirato la sua formazione, e ritiene legittimo il conseguimento di tale sua integrazione effettuato a danno di un altro o di altri Stati, si sviluppa una antitesi di legittimismi, ciascuno dei quali, nel contrasto della guerra cogli altri Stati e talora nel contrasto opposto all'assoggettamento dalle genti stesse che uno Stato crede di avere rivendicate, sperimenta la relatività di un principio che ciascuno Stato avea ritenuto assoluto generalizzando le condizioni particolari della propria esistenza (1).

Un altro contrasto ha indotto i facili fautori delle generalizzazioni ad un'altra illusione, che non ha potuto poi resistere alla prova dei fatti. Un lungo periodo di pace

(1) V. The spirit of the allied nations. London. Black, 1915; edited by Sidney Low; v. specialm. il saggio del Low sullo spirito dell'impero britannico.

e il fiorire dell'idillio pacifista da un lato e della inibizione socialista internazionale dall'altro, avevano indotto non pochi nella persuasione che la fase della inevitabile lotta armata per la risoluzione dei conflitti internazionali, dovesse considerarsi ormai sorpassata dalla evoluzione della società europea. Intanto contribuivano ad aumentare tale illusione, un fatto nuovo ed un apprezzamento artificioso. Il fatto nuovo era rappresentato dalle Conferenze della pace e dalla costituzione del Tribunale dell'Aja. L'apprezzamento artificioso derivava dal confondere una procedura arbitrale non obbligatoria per alcuno Stato, ed un Tribunale internazionale privo di giurisdizione e di competenza non derivanti dalla particolare investitura di un compromesso dei contendenti, coll'ordinamento giudiziario di una massima città internazionale. La diffusione di tale illusione fece considerare la garanzia dei diritti e la tutela della pace molto maggiori che effettivamente non fossero; e l'altro delirio del materialismo storico fece considerare come incomportabile e corrispondente ad una pura perdita per le economie nazionali, il peso economico degli armamenti, dei quali non si potea concepire alcuna diretta utilità politica, o indiretta utilità economica. Senza esitare si sono qualificate allora, dal punto di vista economico, quali del tutto improduttive le spese militari che non corrispondevano ad una categoria di fattori nella definizione e nella analisi della riproduzione della ricchezza; e dal punto di vista politico si consideravano tanto più peri-

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA - Facoltà Economia e Commercio - BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO DI RAGIONERIA

colose in quanto potevano costituire una tentazione a ricorrere a quei mezzi violenti che ormai credevansi sostituibili con una procedura giudiziaria.

Tutto ciò sembrava inoppugnabile a chi, scambiando l'aspirazione colla realtà, circa il carattere costituzionale e giuridico della società degli Stati, e circa la forza assolutamente obbligatoria delle sue norme regolatrici, con assoluta convinzione affermava che il diritto si potesse difendere e la convivenza degli Stati disciplinare senza bisogno di armi e che le spese militari si potessero in ciascun paese combattere come dannose per l'economia interna degli Stati e come superflue e pericolose per la loro convivenza internazionale.

Due errori strettamente collegati fra loro hanno dunque generato il pacifismo nei rapporti internazionali, e l'antimilitarismo nei rapporti interni; l'uno e l'altro, nella rispettiva origine ideale, non già ispirati dalla negazione dell'ordine e dalla ribellione alla sua tutela, ma dalla illusione di corrispondere ad un ordine più alto e ad una tutela più perfetta.

Questi errori sono tanto tenaci e tanto è diffusa e potente la illusione che li feconda, da far sì ch'essi trovino modo di resistere alle stesse smentite attuali, e di far considerare ai loro fautori, con speciose argomentazioni, come una conferma lo stesso fatto che li sbugiarda.

Così da molti si persiste a non considerare la guerra presente come una delle tante manifestazioni ricorrenti

di conflitti irriducibili, che si ripetono nella storia dell'umanità, ma come ultima reazione dei seguaci della nuova legge del diritto e della pace, contro gli impenitenti strumenti dell'antico demone dell'oppressione e della violenza (1).

Se un errore scambiato durante la pace da tanti illusi per verità, ha trovato la sua crudele smentita nel fatto e nella estensione e nella intensità della guerra, il persistere in quell'errore di tante coscienze, pur durante la guerra, considerata da quelle come l'ultima preparazione di un sicuro e tranquillo impero della giustizia, sarà smentito purtroppo dalle necessità che si manifesteranno ineluttabili al ristabilirsi della pace, quando antiche divergenze riapparirannno fra quelli che sono stati associati dalla necessità di cooperare al conseguimento di un fine comune, e nuove necessità di vari aggruppamenti e di instabili transazioni, determineranno la loro condotta. Così è avvenuto un secolo fa durante e dopo il Congresso di Vienna; così in piccole proporzioni si è ripetuto dopo l'ultima guerra Balcanica; così si ripeterà dopo la pace che pur tutti invochiamo; ed è giusto e patriottico non dissimularlo, per evitare che la illusione insidiosa

(1) v. Brugi - Ammonimenti sociali della grande guerra, pag. 10. Estr. dalla Riv. di Sociologia, marzo-aprile 1915; e Leonetti - Il diritto di guerra nell'ora presente, Estr. dalla Riv. Militare Italiana 1915, Dispensa VIII, pag. 3 e 14.

che ci ha, in momenti decisivi per la politica mondiale, indeboliti nel passato, non si riproduca più tardi con più grave pericolo del nostro avvenire.

XIII.

LA CONTINUITÀ DELLA POLITICA ESTERA E LA NECESSITÀ DELL'USO DELLA FORZA.

L'illusione di questi pacifisti bellicosi che vogliono conciliare l'ardore per la guerra presente colla costanza della fede nella perpetuità della pace, è ispirata ed alimentata da due errori: quello di misconoscere il determinismo e la continuità della politica estera e quello di prescindere dalla considerazione della generale necessità dell'uso della forza.

La continuità della politica estera deriva per ciascuno Stato dalla immutabilità delle condizioni geografiche e dalla persistenza di quelle etniche; e dalla rarità e lentezza del mutamento di quelle morali ed economiche. Col progredire delle applicazioni scientifiche e coll'aumentare del predominio dell'uomo sulle forze naturali, l'efficacia del fattore geografico si attenua, ma non può mai essere eliminata; quella degli altri fattori persiste; e con questi agisce il risultato sintetico della tradizione che diventa alla sua volta feconda ispiratrice di attività sociali e di vicende storiche. La rivalità attuale della Francia e della Germania per il possesso dell'Alsazia e della Lorena e per il dominio del Reno, ha le sue prime

origini nelle rivalità territoriali dei discendenti di Carlo Magno e nel Trattato di Verdun dell'843. La sollecitudine dell'Inghilterra per la sorte dei Paesi Bassi, è incominciata colla esperienza delle sue invasioni, e colla determinazione dei conquistatori Normanni di preservare i loro successori dal pericolo di nuove conquiste. Da questo fine, al quale si è informata fin d'allora la politica estera britannica, derivò per questa la necessità di due assunti: sviluppo massimo delle forze navali; e dominio delle coste opposte del continente, ovvero inibizione al formarsi su quelle coste di un'altra grande Potenza marittima. Perciò l'Inghilterra è stata successivamente nemica della Spagna e della Francia; e fu nemica delle Provincie Unite olandesi, finchè queste non hanno cessato d'essere una grande Potenza marittima. Perciò fallirono gli ultimi tentativi di riconciliazione con Napoleone I; e l'Inghilterra, che pur tenacemente praticava la politica del non intervento nella costituzione interna degli altri Stati, pretese irrevocabilmente che Napoleone fosse privato della corona. Poichè alla Granbretagna non importava che a Parigi dominasse la monarchia borbonica piuttosto che l'impero; ma non poteva tollerarvi Napoleone dopo che questo, rifiutandosi a rinunciare al Belgio, faceva mancare quelle condizioni di possesso e di accordo che l'Inghilterra avea sempre creduto indispensabili alla tutela dell'equilibrio europeo. La stessa preoccupazione indusse la Granbretagna pochi anni or sono ad opporsi ai progetti olandesi delle fortificazioni di Flessinga; ed è certo

che da quella stessa preoccupazione sarebbe stato determinato l'intervento Inglese del 1914, anche se il Belgio assalito dai Tedeschi non fosse stato un paese perpetuamente neutralizzato; o se i Tedeschi, rispettando il territorio del Belgio, fossero stati alleati dell'Olanda od invasori del suo territorio.

Anche se le opposte sponde del Mare del Nord non fossero state minacciate dalla Germania, sarebbe poi bastata la rivalità della potenza marittima, dei commerci transoceanici e della espansione coloniale per determinare, fra il vecchio impero insulare e il giovane impero continentale, una lotta suprema simile a quelle che fra l'Inghilterra e la Spagna di Filippo II e di Filippo V e fra la Granbretagna e la Francia di Luigi XIV, di Luigi XV e di Napoleone I, l'avevano preceduta. Questa tutela gelosa della sicurezza delle coste Britanniche e questo allarme per ogni rivalità di commercio mondiale e di dominio marittimo, hanno reso fatale l'urto fra l'Inghilterra e le varie Potenze dallo sviluppo delle quali è successivamente derivata tale minaccia. I fatti che il volgo ha scambiati per cause, non sono stati che occasioni accidentali, così poco determinanti dell'una e dell'altra guerra, come sono stati il matrimonio di Lutero nella Riforma protestante, o gli ultimi errori di Luigi XVI e di Maria Antonietta nella Rivoluzione francese.

Così l'unità del bacino del Mediterraneo, le cui sponde, materialmente divise, sono economicamente e storica-

mente riunite da quella via marittima fra l'oriente e l'occidente e fra l'Africa e l'Europa, ha reso inevitabile la lotta, continuata fino alla eliminazione di uno dei rivali, fra Roma e Cartaggine; ha determinato l'espansione della potenza araba nella Spagna traendola di là verso il Nord finchè non si infranse contro l'ostacolo francese, e non cominciò il movimento inverso che ricondusse a poco a poco verso l'Africa e da ultimo in Africa la riconquista europea; determinò l'espansione della potenza europea in Egitto dai primi coloni greci all' impero di Alessandro e a quello di Roma; da Selim I a Napoleone I e a lord Wolseley; ha ispirato la politica mediterranea della Francia, iniziata da Carlo X quando stava per perdere la corona e sviluppata con coerente continuità, attraverso tutte le vicende costituzionali, dalla monarchia orleanese e dalla repubblica del 1848, dal secondo impero e dalla terza repubblica; ed ha indotto il nostro paese, mentre diventavano sempre più probabili le conquiste altrui, alla impresa di Tripoli, che, per essere stata guerra di conquista, non è stata meno necessaria allo sviluppo della nostra esistenza nazionale; e potea giustificarsi tra noi, dopo tanti secoli, colla stessa esortazione imperativa che Catone avea ripetuto con ostinata costanza ai legislatori di Roma.

Il secondo errore sta nel misconoscere la funzione necessaria della forza nella tutela dell'ordine e del diritto. Nelle società meglio ordinate e più progredite non si è verificata quella spontaneità del rispetto dei singoli

alle esigenze dell'ordine sociale o all'impero della legge, che Herbert Spencer avea preveduto. L'attività dell'individuo, isolata o spontaneamente coordinata, è venuta aumentando; ma anzichè escludere l'attività dello Stato, si è sviluppata parallelamente a questa. E nonostante il suo costante sviluppo, i comandi e le inibizioni della legge son venuti alla loro volta moltiplicandosi e complicandosi, presidiati sempre dalla minaccia e dalla realtà della coazione. Se dunque la certezza della spontanea deferenza all'ordine sociale ed al diritto altrui, non esiste ora più costantemente che non esistesse in passato nei rapporti fra gli individui pertinenti ad un medesimo gruppo sociale e fra i cittadini e lo Stato rispettivo, come sarà possibile conseguirla prossimamente nella vita sociale, tanto meno sviluppata ancora, dei popoli e degli Stati? La certezza di una pace conforme alla giustizia non potrà che succedere al riconoscimento uniforme di un diritto comune. Ma poichè, nei rapporti fra Stati, non può attendersi, più che nei rapporti degli individui nello Stato e degli individui collo Stato, il rispetto costantemente spontaneo del diritto comune, e il costante accordo degli interessati circa l'interpretazione e l'applicazione delle sue norme, l'impero costante e pacifico del diritto sarà sicuro soltanto quando esista non solo una autorità giudiziaria universale nella investitura dei poteri, tanto competente ed imparziale da ricercare ed applicare con certezza e con piena indipendenza la regola di diritto, ma

anche quando, a disposizione di quella autorità, si trovi una forza sufficiente a farne valere i responsi contro ogni Stato ricalcitrante. Il riconoscere tali necessità equivale anche a riconoscere che l'organizzazione della società internazionale nella pace perpetua degli Stati, creduta da molti facilmente conseguibile per opera di un Congresso mondiale, non potrà essere, se mai pur sarà, che il risultato di un lunghissimo e faticoso sviluppo.

Come può sperarsi prossimo un così completo mutamento di condotta, presupponente un completo mutamento di coscienza, finchè tra gli Stati persistono antinomie d'ogni maniera che impediscono l'affermarsi fra quelli di un solo concetto di solidarietà sociale? Finchè ciascuno Stato è, così sovente, più capace di sentire nel dissidio l'imperativo assoluto delle proprie aspirazioni e del proprio interesse, che non il carattere assoluto della legge o l'autorità assoluta della magistratura che quel diritto contesti, e che voglia limitare la soddisfazione di quell'interesse (1)? Riesce dunque evidente che, nella società degli Stati, a più forte ragione che nelle singole società civili, il problema della eliminazione della lotta armata fra i contendenti, non può formularsi nel senso della esclusione dell'uso della forza, ma nel senso della

---

(1) v. Burns - Political Ideals. pag. 197-215. Oxford. Milford 1915.

sostituzione di un nuovo metodo di organizzare la forza e di disporne a presidio del diritto (1).

Come è avvenuto in ogni singolo Stato per i rapporti fra i cittadini, così nei rapporti internazionali, sarà necessario che una magistratura, investita di giurisdizione mondiale, sottragga ai singoli Stati ogni potere di coercizione, e dopo aver determinato il diritto ed il torto, possa esclusivamente far agire la forza sociale (2) a presidio di quello e a repressione e riparazione di questo.

Così ponendo il problema, non è più necessario dilungarsi ad illustrarne le difficoltà della soluzione. Se pur può considerarsene possibile la soluzione, non può intravvedersi una realtà del domani in un coordinamento degli Stati nel quale la circolazione della vita sociale sia così attiva ed omogenea da escludere il trionfo e la stessa possibilità di resistenza unilaterale o coalizzata di uno o di più Stati alla esecuzione di una sentenza

(1) C. van Vollenhoven - Holland's vocation; nel volume: War obviated by an international police. A Series of essays written in various countries. The Hague. Nijhoff, 1915; ved. pag. 7: « Il nostro grido deve essere non più: Si vis pacem abijce arma; ma: Si vis pacem, para exercitum internationalem..... la preparazione di una forza mondiale per armare le singole nazioni. Allora al motto: *Pace mediante la giustizia* si sostituirà l'altro: pace garantita da una forza internazionale tutelatrice del diritto ».

(2) N. Smith - The Moral sanction of force. « La forza deve essere usata così che possa esser fatta coincidere col diritto ».

sfavorevole, e da rendere impossibile nelle forze armate internazionali che dovrebbero farla valere, defezioni determinate da un sentimento di solidarietà nazionale o politica collo Stato o cogli Stati soccombenti nel litigio e resistenti alla esecuzione della sentenza.

In tali condizioni di sviluppo della socialità degli Stati, possono credere sinceramente alla possibilità che questa sia la ultima guerra, scrittori come il Wells che ai belli e immaginosi romanzi: « La guerra dei mondi », e la « Macchina del tempo », ha testè aggiunto un romanzesco sermone su « La pace del mondo » (1). Ma non può condividere la fede di lui e degli altri profeti che gli fanno coro, chi, piuttosto di lasciarsi ispirare dalla reazione impulsiva provocata dai dolori di un'ora tragica, si sollevi ad una considerazione dello sviluppo storico e della condizione attuale della società degli Stati, o si abbassi a considerare intorno a sè come nessuno Stato, per quanto progredito, abbia potuto ancora rinunciare all'uso della forza nel governo stesso dei propri sudditi, ma sia soltanto riuscito a modificarne i modi dalla esplicazione.

Il richiamare l'attenzione su tale evidenza, non corrisponde soltanto a quella obbiettiva sincerità che non deve mai dimenticarsi da chi pensa e scrive, ma è anche un imperioso dovere di cittadino. Poche colpe sono state finora così crudelmente espiate quanto l'errore di quei

---

(1) Wells - The peace of the world. London. 1915.

popoli che, come Venezia e la Cina, hanno atteso da altre provvidenze che da quelle delle proprie forze armate la certezza della propria tutela. E mentre non dobbiamo stancarci di preparare per tutto il mondo una coscienza che fecondi la possibilità della disciplina di una forza unica posta al servizio del diritto, saremmo ad un tempo responsabili e vittime di una illusione pericolosa, se fra i nostri concittadini presentassimo come immagine della realtà, quanto non è ancora che un prodotto della fantasia, ovvero una rappresentazione, sia pure vagamente intuitiva, della speranza.

XIV.

DOTTRINE ERRATE CIRCA LA POLITICA INTERNA E I RAPPORTI SOCIALI.

Non solo la storia che noi studiamo, ma anche quella che noi viviamo e che sarà maestra a coloro che questo tempo chiameranno antico, ha dunque dimostrato sperimentalmente il valore che hanno nella vita dello Stato la difesa militare e le virtù di coloro che vi partecipano. Ma anche in tutti gli altri campi della vita sociale, le inattese rivelazioni della realtà smentiscono o correggono talune affermazioni e generalizzazioni che si facevano valere con più completa presunzione di verità e che erano accettate e ripetute con più completa disciplina di coscienze. Le necessità della guerra porgono una impreveduta opportunità di dimostrarsi al valore comparativo delle classi e

dei sessi ed alla necessaria subordinazione della autonomia del cittadino alle esigenze dello Stato. Sicchè può dirsi (1) che, come la Rivoluzione francese ha segnato il trionfo dell'individualismo, così l'attuale guerra corrisponderà a quello della filosofia del collettivismo.

La imminenza del pericolo e le necessità della difesa hanno risolto d'un tratto, per quanto si riferisce alla nostra generazione, un problema intorno al quale i filosofi disputavano e i legislatori si contraddicevano. I diritti del cittadino, la sua proprietà e la sua vita stessa, furono subordinati senza esitanza ai diritti della società. Nello stesso modo questa prevalse sui gruppi formatisi, per affinità di interessi o di fede, nel medesimo Stato. Al sindacalismo è stato impedito di contrastare la assoluta supremazia dello Stato e questo, eliminando così dal suo seno ogni conflitto di sudditanze, ha fatto prevalere su ogni altra ragione quelle della propria esistenza.

Nella Granbretagna due principî tradizionali di diritto pubblico si ritenevano non solo giustificati dalla ragione, ma anche corrispondenti alla grandezza della patria: il cittadino, nelle condizioni normali dello Stato non deve essere obbligato a prestare il servizio militare; il cittadino armato non deve, senza autorizzazione del parlamento, essere obbligato a prestar servizio fuori del ter-

(1) v. il Marriott, lettore di Storia moderna e di Scienza politica nel « Worcester College » di Oxford: « The man and the theory of the State ».

ritorio del Regno. In ciò erano d'accordo finora la coscienza del cittadino britannico e le leggi e i poteri dello Stato; il cittadino nel difendere come un tesoro inalienabile quella sua prerogativa; lo Stato nel considerare tali prerogative dei cittadini come un aristocratico privilegio della Granbretagna in confronto con gli altri paesi d'Europa. Con tali ordinamenti e con tali convinzioni, l'Impero Britannico si è impegnato nella presente guerra. Ma le necessità di questa non hanno tardato a far manifesta la impossibilità che la Granbretagna continui a farsi valere in pace e in guerra, nella politica continentale europea, senza un esercito permanente potentemente costituito e sicuro della ricostituzione continua della sua forza numerica, come negli altri maggiori Stati d'Europa.

Già pochi intelletti superiori, e primo fra tutti Lord Roberts, antivedendo le nuove conseguenze che sarebbero derivate dalle mutate condizioni della guerra moderna, avevano compreso che quel fine avrebbe potuto raggiungersi soltanto mediante il servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini atti alle armi, e ne avevano proclamata la necessità. La loro affermazione era considerata allora come una esagerazione dal punto di vista pratico e come una eresia dal punto di vista del diritto pubblico e delle tradizioni britanniche. Ma lo sperimento di questa guerra ha dimostrato la verità di quelle affermazioni, ha sbugiardato la ostinazione di quelle resistenze, ed ha fatto diventare ormai la religione di molti, ed è

probabile che trasformi ben presto nella religione di tutti, quella che prima della prova dei fatti, era stata giudicata una personale eresia di Lord Roberts, dal numeroso volgo cui l'intuizione di lui faceva difetto. Che se a tanto il paese in tempo non dovesse indursi, al dolore dell'antiveggente Cassandra cui mancò pari all'intuizione la forza della suggestione e del comando, succederebbe il tardo ed inutile rammarico della moltitudine ribelle al suo insegnamento.

Possa il ravvedimento del popolo inglese non venire troppo tardi per la efficace tutela della potenza britannica e dei diritti dei suoi alleati! Possa sopratutto quel popolo persuadersi che la sua ripugnanza dal servizio militare obbligatorio, se fino a qualche mese fa, corrispondeva ad una fede, non corrisponde più che ad un pregiudizio, dopo che la legge sul registro obbligatorio ha, non meno che una coscrizione, sacrificato le tradizionali esigenze dell'individualismo britannico.

Nè meno che l'individualismo dei cittadini nello Stato britannico, è stato corretto e limitato quello delle colonie autonome nell'impero. In tempo di pace, o in cospetto della minaccia di un conflitto dell'Inghilterra con un solo altro Stato, gli uomini politici del Canadà e dell'Africa del Sud si erano sbizzarriti a discutere ed a sostenere la possibilità di un atteggiamento neutrale delle colonie durante una guerra della madre patria. Il conflitto attuale ha persuaso fin da principio quelle colonie della assurdità di tale ipotesi, così come non avrebbe potuto fare alcuna eloquenza profusa da ministri britannici nei periodici convegni della

Conferenza imperiale. Persuase dalla evidenza dei fatti che la loro sicurezza e la loro indipendenza non potrebbero distinguersi da quelle dell'impero finchè non avessero cessato del tutto di farne parte, quelle colonie si sentirono fin dallo scoppio della guerra, attivamente nemiche dei nemici della madre patria, ed uniformarono d'un tratto la loro condotta alle ispirazioni incontestate d'un sentimento di cittadinanza imperiale che prima in teoria non erano state mai unanimi nel riconoscere.

Mentre nella Granbretagna il corso della storia dimostrava e correggeva il persistente errore commesso nella preparazione del paese per la guerra, in Germania e in Russia rendeva evidente la condanna degli errori commessi nell'ordinamento pacifico e normale dello Stato. Nell'Impero tedesco e molto più nella parte settentrionale dei suoi Stati confederati, ha continuato finora a sussistere, pur nella organizzazione moderna dello Stato, una società di classi distinte e subordinate con privilegi, esclusioni e diminuzioni sancite dalla legge o dal costume. Tale ordinamento sociale, mentre non era considerato come una sopravvivenza d'altri tempi che da una parte soltanto di coloro che ne subìvano le più svantaggiose conseguenze, era qualificato come ottimo regime sociale da quasi tutti coloro che ne fruivano i vantaggi. La guerra non solo vi ha dimostrato, come le altre guerre dell'epoca contemporanea, la coesione nazionale, la maturità civile e la disciplina del popolo, e la equivalenza del patriottismo e dello spirito di sacrificio in tutte le razze e in

tutte le fedi; in tutte le classi e in tutti i partiti; ma ha determinato la possibilità della dimostrazione da parte di molti individui appartenenti a quelle varie frazioni della popolazione, anche della equivalenza delle attitudini. Infatti le perdite di uomini, di gran lunga eccedenti le proporzioni di tutte le guerre passate, determinarono la necessità di prescindere, nel colmare taluni vuoti lasciati dai soccombenti, dalle normali preferenze ed esclusioni di classe, così da mettere alla prova la equipollenza dei cittadini, che potevano, come prima non era stato loro consentito di fare, dimostrarsi fra loro eguali per attitudini tecniche e morali. E a tale prova la costituzione aristocratica ed esclusiva di quella società, potrà difficilmente resistere dopo la guerra.

Nel tempo stesso in Russia, il sovrano, costretto ad invocare la concorde azione del popolo al principio della guerra, dovea fare appello, dopo le vicende della campagna di Polonia, in termini cui prima non aveva voluto ricorrere mai, alla assemblea dei suoi rappresentanti. Poichè allora, nella solennità di un momento di pericolo nazionale, egli ha dovuto rivolgersi al popolo come ad una delle fonti della sovranità, potrà ben dopo la guerra continuare a chiamarsi autocrate, ma non potrà più costringere una rappresentanza, che avrà esercitata una definitiva ed indipendente azione di ricostruzione nazionale, a ricadere nelle angustie del compito puramente consultivo imposto ad una assemblea destituita d'ogni diritto di iniziativa. Se poi alle esigenze dello Stato, superiori così a

quelle dei governanti e delle classi privilegiate, come a quelle dei singoli governati e dei loro vari aggruppamenti, non dovessero corrispondere i nuovi ordinamenti dell'impero russo, ed alla cosciente personalità della nazione novellamente affermatasi, non si volessero far corrispondere la costituzione dell'impero e i poteri dei suoi rappresentanti, la sua forza di resistenza nella lotta attuale ne risulterebbe fatalmente diminuita. Poichè l'unità del sentire e l'unità del volere, suscitate in ogni nazione dalle esigenze di un'ora di crisi suprema, possono affermarsi, e infatti si affermano, travolgendo ogni ostacolo di interessi particolari, siano questi interessi di classi inferiori che vogliano imporre allo Stato una condotta corrispondente ad una vita sociale ipoteticamente futura, od interessi particolari di classi superiori che tentino di costringere un popolo ormai conscio della propria sovranità a subire quella umiliante sudditanza passiva che è soltanto un residuo delle condizioni del passato.

XV.

NUOVI CRITERI DI DISTINZIONE FRA COMBATTENTI E NON COMBATTENTI - IL FEMMINISMO.

Lo sperimento di una guerra più grandiosa di ogni altra guerra passata, così per numero di Stati belligeranti come per ampiezza di partecipazione diretta o indiretta, in ogni Stato belligerante, della popolazione maschile alle ostilità, avrà d'altronde fatto in favore del femminismo

più che non tutte le rivendicazioni verbali delle donne e dei fautori dei loro diritti. Le necessità attuali della guerra determinano la mobilitazione degli uomini validi, in proporzioni sconosciute alle anteriori guerre moderne, ed hanno per risultato, quanto al numero, una nazione armata che si trasforma in un esercito quanto all'ordine ed alla disciplina.

In ausilio della preparazione guerresca e dello sviluppo delle ostilità, vengono mobilitate, in proporzioni mai prima conosciute, molte categorie di cittadini che prima restavano completamente estranee alle operazioni di guerra. Da ciò derivano necessariamente due conseguenze: una giuridica internazionale, ed una interna di carattere ad un tempo politico e sociologico. D'un lato risulta, come ho già notato (1) impossibile continuar a distinguere, agli effetti del diritto di guerra, i cittadini combattenti e quelli non combattenti, secondo le categorie della moderna codificazione rappresentata dall'articolo 9 del progetto di Convenzione di Bruxelles del 1874, dall'articolo 2 del Manuale dell'Istituto di diritto internazionale del 1882 e dagli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento annesso alla quarta Convenzione dell'Aja del 1907. I cittadini d'uno Stato belligerante, qualunque sia la loro età, che studiano in qualità di chimici nuovi mezzi di nuocere al nemico, o, preparano come

(1) V. pag. LXXI-LXXV nota.

industriali, armi e munizioni per i cittadini combattenti, non possono più pretendere che il nemico li distingua da questi e li tratti come pacifici cittadini immuni dalle conseguenze del diritto di guerra. Perciò i sudditi di uno Stato belligerante che si trovino, allo scoppiare della guerra nel territorio dell'altro, potranno esservi trattenuti ed internati, non solo se appartengono a quelle categorie della popolazione cui attinge direttamente lo Stato rispettivo le proprie forze militari, ma anche se appartengono a quelle altre categorie cui lo Stato, facendo appello al concorso della scienza applicata e dell'industria, può domandare un concorso indiretto nelle operazioni di guerra.

Queste stesse condizioni nuove circa il concorso della popolazione maschile alle operazioni belliche, determinano la necessità, dal punto di vista della vita interna dello Stato, che ogni Paese belligerante tragga partito dal concorso della attività femminile in proporzioni quantitative e qualitative prima imprevedute. Nei servizî più umili e materiali come quelli del trasporto dei passeggieri colle vetture pubbliche, colle guidovie, e colle ferrovie (1), e della

(1) Polizia delle stazioni di Berlino affidata alle donne: v. Nordeutsche Allgemeine Zeitung 7 agosto 1915. In Inghilterra nel settembre del 1915 si venne ad un accordo fra le amministrazioni ferroviarie e la Unione dei ferrovieri circa la sostituzione di donne ai ferrovieri congedati per servizio di guerra. La Unione però pretese dalle amministrazioni un affidamento circa il carattere eccezionale e transitorio del provvedimento e circa la riassunzione in ser-

nettezza urbana, come negli uffici più difficili e delicati, quali sono la direzione delle aziende domestiche, commerciali e industriali, la tutela dell'ordine pubblico e la gestione degli uffici amministrativi (1), è affidato in molti

---

vizio di tutti i ferrovieri congedati, restando del tutto impregiudicata la questione di massima circa l'impiego delle donne nel servizio ferroviario.

(1) Pochi mesi dopo l'inizio della guerra si è cominciato a sostituire in Inghilterra le donne agli uomini anche in molti servizi sanitari, e d'altra indole, di carattere militare; ammettendole in qualità di commesse, magazziniere, contabili, cuoche e conduttrici d'automobili. Il 10 settembre nel Registro per il servizio di guerra erano già iscritte 110714 donne, delle quali 52914 erano dichiarate idonee ai vari servizi supplementari dell'esercito, e 5511 erano già state effettivamente impiegate. Contemporaneamente, in base al Registro generale, era stato trovato impiego per 145000 donne. V. risposta dell'on. Runciman al deputato Sir C. Kinloch Cooke nella seduta della Camera dei comuni del 21 settembre 1915. Successivamente la registrazione delle donne continuò in ragione di un migliaio per settimana; e alle donne si cominciò a ricorrere per impieghi di minor conto in molti Uffici governativi. Nel tempo stesso le donne erano chiamate in Germania a sostituire in larga misura gli uomini anche nel pubblico insegnamento nelle scuole maschili; e già alla fine del settembre 1915 nei 24 Ginnasi di Berlino 90 cattedre erano occupate da insegnanti di sesso femminile. E in Francia erano concesse contemporaneamente molte decorazioni del merito agricolo e molti attestati di encomio solenne alle madri, mogli e sorelle di soldati combattenti, che li avevano utilmente sostituiti nei lavori

casi alle donne, per impossibilità di provvedere diversamente, un compito che gli uomini mobilitati hanno in gran parte dovuto abbandonare.

Nell'adempimento di questi nuovi doveri, per molti dei quali le donne si erano invano, in tempi normali, dichiarate disposte e preparate, esse non di raro dimostrano l'intelligenza e l'iniziativa, la diligenza, la precisione e la costanza, che gli avversari del femminismo, con argomenti scientifici e pseudo-scientifici, non si erano stancati di contestare. Chiunque sia stato testimonio della attività femminile durante questa guerra, così nelle opere dipendenti dalla Croce Rossa, come nell'ordinamento degli Uffici di notizie per i militari, non solo vi ha visto brillare le doti di bontà e di gentilezza che tutti già riconoscevano alle donne, ma anche quelle di ordine e di disciplina che loro da molti si volevano ostinatamente negare. Lo stesso silenzio operoso di quelli Uffici, affidati esclusivamente alla attività femminile, dimostrava che se la donna è atta alle varie forme della eloquenza, sa però preservare, quando un nobile fine lo imponga, come e forse meglio dell'uomo, il compimento del dovere dal prodigo sciupio della loquacità.

L'esperienza dimostrando così la possibilità e la opportunità del ricorso all'opera femminile anche fuori della

---

dei campi - v. W. E. Dowding. The Registretion Act and women. « Englishwoman », settembre 1915.

casa e delle scuole femminili, e determinando anche i limiti del suo contributo, definisce una disputa nella quale ciascuna delle due parti presumeva di addurre argomenti decisivi, rendendo evidente ad un tempo la ingiustizia di una esclusione assoluta e la impossibilità di una assoluta assimilazione.

Dopo questi risultati dell'esperienza, nei paesi che escludevano in tutto o in parte le donne da una quantità di impieghi, di professioni e di uffici rappresentativi, difficilmente potranno sopravvivere tali assolute esclusioni alla dimostrazione che delle loro attitudini d'organizzazione e di disciplina, di criterio e di volontà, le donne avranno dato, anche fuori della disciplina, già da tanti secoli provata, della vita conventuale, durante le vicende di una lunga guerra. Se dopo tali esperienze quelle esclusioni sussisteranno integralmente, non potranno più ammantarsi d'un prestigio scientifico, come atti di obbedienza ad un imperativo fisiologico e psicologico, ma appariranno, come infatti sono, conseguenze di una lotta di sessi che, liberata da ogni freno, è resa, dagli stimoli della concorrenza, implacabile come la lotta delle classi, e che arriva inconsciamente al massimo dell'ingiustizia come ogni legge che non sia ispirata e voluta da tutta una collettività o dal maggior numero di tutta la sua rappresentanza, ma che un gruppo sovrano della popolazione imponga ad un altro gruppo al quale sia riservato il solo compito della obbedienza.

XVI.

LE SMENTITE DEL COSMOPOLITISMO E LE RIVENDICAZIONI DEL SENTIMENTO NAZIONALE.

La efficacia del corso impreveduto della storia e delle cruente esperienze della guerra, non è minore nel correggere molti errori circa il grado e la proporzionale intensità della pertinenza degli uomini ai gruppi sociali. L'individuo appartiene alla famiglia, e la famiglia appartiene allo Stato. Ma questo è organismo non solo ideale, rispondente ad un tipo generico della vita sociale; bensì anche reale e concreto; ed ha una superiore ragione di esistenza e di conservazione, e necessità di tutela dell'una e dell'altra, varie di età in età e di territorio in territorio. Lo Stato perciò, con una funzione che non muta, ma con espressioni ed esclusive energie di autorità che mutano col succedersi dei tempi e col variare dei luoghi e delle condizioni, tutela gli individui nella loro persona, le famiglie nella loro collettività, e disciplina la esistenza e la coesistenza degli uni e delle altre, subordinandole alle supreme esigenze della esistenza propria. Lo Stato, procurando di corrispondere a tali esigenze, agisce pure indipendente nella scelta dei mezzi, e assoluto nella volontà di applicarli, coll'intento di agire ad un tempo a difesa propria e a tutela dell'ordine sociale; e colla persuasione, anche in quanto riguarda i rapporti cogli altri Stati, di sostituirsi con fedele intuizione, al comando di quella suprema autorità mondiale che dovrebbe tutelarlo.

L'individuo e lo Stato appartengono alla umanità in modo diverso e con rapporto diversamente regolato. Gli individui, che appartengono allo Stato in modo concreto e giuridico, appartengono alla umanità in modo del tutto mediato, non potendo in quella essere tutelata la loro integrità e la loro attività senonchè mediante l'azione dello Stato al quale rispettivamente appartengono. Lo Stato dal canto suo appartiene alla società universale degli Stati, nel senso sociologico e non in quello giuridico del coordinamento e della subordinazione; e così sarà finchè non sia giuridicamente costituita una società superorganica universale, alla quale gli Stati appartengano come i singoli individui allo Stato rispettivo. Se dunque, nella previsione generica della possibilità di un conflitto internazionale, o in cospetto di un conflitto internazionale nel quale uno Stato si trovi attualmente impegnato, un cittadino od una organizzazione spontanea di cittadini, equivocando fra la esistenza del gruppo sociologico e la costituzione giuridica di un organismo sociale, giudicano che la loro pertinenza alla umanità debba essere prevalente alla loro pertinenza allo Stato, nello stesso modo che giudicano la pertinenza allo Stato come prevalente agli altri vincoli che li legano alla famiglia, al comune, alla provincia, alla chiesa o al partito politico, quei cittadini sono fuorviati da un errore che, quando dovesse ispirare i loro atti e le loro resistenze, diventerebbe una gravissima colpa. L'errore consiste nel credere di poter riservare la propria obbedienza ad una entità che, nel

campo dei rapporti giuridici, è da secoli desiderata ed invocata, ma ancor non esiste, e resta per le immaginazioni melanconiche di alcuni spiriti cosmopoliti il vago ricordo di un paradiso perduto, e per le ardite fantasie di altri la promessa di un paradiso non ancora conquistato. La colpa nella quale sono trascinati, tanto più gravemente quanto più agiscono nella persuasione di non peccare, questi precursori della *civitas gentium maxima,* i quali alla patria che si appresta a combattere vogliono opporre una inibizione in nome della umanità che non potrebbe ancora tutelarla, consiste in ciò: che quel cittadino, ribelle in nome di un organismo sociale che non è ancora giuridicamente costituito, contro l'organismo politico al quale effettivamente appartiene, in realtà agisce come nemico della patria e come alleato dei suoi nemici. Ribelle, in nome di una fraternità universale, allo Stato proprio che combatte contro altri Stati i cui sudditi non sono ispirati dal sentimento della stessa fraternità; infedele alla patria che si difende dai nemici esterni, in nome di una umanità che non si è ancora socialmente e giuridicamente costituita e non può fornire un usbergo alla patria di quel suddito inerte, nè opporre una inibizione a quella dei nemici che la assalgono, quel cittadino diventa, nello spirito e nella azione, equivalente ad un disertore, effettivamente alleato ai nemici del proprio paese.

Tutto ciò è dimostrato ad un popolo intero, o almeno alla sua grande maggioranza che impone alla minoranza di agire come se pur ne fosse persuasa, dalle evidenti ne-

cessità della guerra. Allora la psicologia della moltitudine giunge a risultati che i più avrebbero prima giudicati impossibili; e nella nazione si ridesta l'antica e dormiente coesione della tribù combattente e migratrice. La fedeltà al gruppo più ampio e più comprensivo si intensifica, e sopprime l'attrazione dell'individuo verso tutti i gruppi minori che in quello sono compresi; sicchè la disciplina di tutti e di ciascuno diventa, nella nazione, pronta, spontanea e quasi automatica. Il patriottismo vibra con vigore impreveduto, e domina e guida anche coloro che vivevano nella illusione di essersene emancipati, e di avervi sostituito nell'anima il dominio di sentimenti diversi e più comprensivi. Ciascun cittadino diventa ipersensibile alle emozioni comuni del gruppo nel quale si è sommerso il suo egoismo e quasi insensibile alle emozioni individuali che prima predominavano nella ispirazione della sua condotta; e mentre tale trasformazione psicologica attenua e assopisce la individualità del suo pensiero, modifica anche il suo concetto della giustizia, così che, in quanto riguarda la considerazione delle comuni vicende, sopprime gli scrupoli e attenua la pietà. Donde i miracoli di sacrificio e d'eroismo in prò della patria e le manifestazioni di crudeltà nei rapporti col nemico combattente e non combattente; donde i casi ripetutisi nella guerra Balcanica e nelle campagne del Belgio, delle Fiandre e della Galizia, di eserciti che, mentre combattevano colla più mirabile unità della disciplina, pur trascendevano talora, nel trattamento dei nemici, ad eccessi che parevano ormai possi-

bili soltanto nei combattimenti delle orde più selvaggie. La incoscienza della responsabilità e la assenza del rammarico dopo il compimento di tali eccessi, derivano pure dal nuovo atteggiamento della psicologia collettiva, per effetto del quale ogni eccesso conserva un carattere impersonale, sicchè tutti coloro che vi hanno partecipato se ne sentono successivamente irresponsabili perchè responsabile ne è soltanto la collettività che, appena trascesa ad un atto violento o crudele, ha, come tale, cessato di esistere (1).

Tutta questa trasformazione psicologica e tutta questa affermazione di unità, feconda di conseguenze così inattese e così varie, si compiono come per incanto quando in una nazione, decisa o costretta alla lotta armata, la guerra scuote gli spiriti e trasforma le coscienze. Ma prima che, per effetto della attuale esperienza, la luce di queste verità fosse avvertita anche dagli occhi più deboli, e il fragore dei suoi comandi anche dagli orecchi più sordi, nessun appello alla passata esperienza della storia, nessuna deduzione derivata dallo studio della vita dei vari gruppi sociali e dei loro ordinamenti, poteva conseguire in qualche paese eguale ampiezza di consensi. La storia,

(1) Gilbert Murray - Herd Instinct and the war; nel vol. International Crisis in its Ethical and Psychological aspects. Oxford, University Press, 1915 pag. 22-45, e Christensen - Politics and crowd morality; translated from the danish by A. Cecil Curtis. London, Williams and Norgate, 1915.

secondo le affermazioni di questi illusi, non doveva essere considerata come una serie di quadri dissolventi, ai quali sia ignota la immobilità e nei quali sia eternamente operante la legge faticosa del mutamento, ma dovea giudicarsi come la preparazione più volte millenaria della nostra età, del nostro pensiero, del nostro sentimento e delle nostre leggi, considerati tutti come ultimi fini e come risultati definitivi. Le forze che hanno sempre fecondato il progredire e il mutare dell'umanità potevano, secondo questi fanatici seguaci di una nuova dottrina, essere eliminate per virtù di un apostolato più efficace e potente di tutti gli apostolati del passato e tale da poter condurre l'umanità rigenerata, lungo la via maestra di un semplicismo economico e di un semplicismo morale, alla mèta di un paradiso terrestre che avrebbe reso inutile ogni altro apostolato futuro.

Chi non disconosceva quelle necessità ineluttabili mentre duravano fra gli Stati i rapporti normali di pace, pareva agli annunziatori della nuova dottrina, l'impenitente adoratore di una superstizione tramontata. E l'espressione della verità pareva al volgo il privilegio di chi, dalle speciose seduzioni di quell'equivoco, era indotto nella illusione del pacifismo assoluto conseguibile nel nostro tempo. I conflitti internazionali minori che da un secolo s'erano venuti succedendo non bastarono a confutare efficacemente tali errori colla eloquente evidenza dei fatti. Se ne mostravano persuasi gli Stati belligeranti che erano gli attori del dramma, ma vi restavano sovente inaccessi-

bili i popoli degli Stati neutrali che ne erano gli spettatori. Come spettatori giudicanti d'una lotta che non ci tange, è facile infatti atteggiarsi a pacifisti nel giudizio dei conflitti altrui.

Ma il presente conflitto mondiale, implicando un numero di belligeranti senza antecedenti nella storia, ed estendendo l'incendio a quasi tutto il continente europeo, ha reso accessibili contemporaneamente a quella confutazione dei fatti, tanti popoli quanti prima non l'avevano mai dovuta contemporaneamente ascoltare. E la confutazione è stata così meravigliosamente e radicalmente efficace che, in uno degli Stati belligeranti, taluni gruppi di cittadini e taluni giornali non hanno esitato a deridere l'apostolato pacifico favorito ora nelle scuole scandinave, dimenticando che, non più tardi di tre o quattro anni prima, in quello stesso paese, quei medesimi gruppi e quei medesimi giornali esigevano dal governo l'imposizione a tutte le scuole di una festa annuale della pace che, mostrando di che lacrime grondi e di che sangue ogni bellica gloria, dovea preparare il popolo al dovere delle pacifiche attività e delle pacifiche ribellioni dell'êra nuova.

Ne rammentavano più che, appunto l'ostinazione del loro errore e la perfidacia della loro propaganda, avevano fatto correre al loro paese il pericolo di dover affrontare in una condizione di indebolimento, così di mezzi materiali come di coscienza e di energia morale, una lotta alla quale, in un momento non prevedibile allora, gli fosse stato poi impossibile di sottrarsi.

Quando una tale possibilità, ad un tempo certa ed indeterminabile in ordine di tempo, si trasforma in necessità immediata e concreta, allora l'assoluto imperativo dei fatti travolge nella sua bufera tutti gli errori delle menti e tutti i traviamenti dei cuori; ma gli improvvisi convertiti che si trasformano, come quasi sempre avviene, in neofiti fanatici e intolleranti, tanto più acidi e inesorabili verso ogni sfumatura di dissenso altrui, quanto più fisicamente inetti all'azione e moralmente incapaci di sacrificio (1), non possono perciò presumersi immuni da ogni rimorso.

Poichè l'esperienza dimostra che esiste una storica continuità nella politica estera dei vari paesi, governata dal determinismo della geografia e della etnografia, del genio nazionale e delle ragioni della concorrenza, è naturale ed inevitabile che le artificiose costruzioni dei maestri di cosmopolitismo, o di ricomposizione economica dei gruppi sociali, siano argine troppo sottile, destinato ad essere travolto quando impetuoso vi si precipiti contro il torrente della vita. D'altronde la stessa esperienza di-

(1) Murray l. c. pag. 42, 3. « Gli istinti gretti agiscono sulla natura umana come un veleno; e una moderata soddisfazione degli istinti come un'uso moderato di alcuni veleni, può contribuire alla conservazione della salute sociale. Per esempio oggidì gli uomini che si sono più abbandonati ai rancori e ai vizi, sono quelli che quasi mai si sacrificano e quasi mai combattono. I combattenti invece si soddisfano, soddisfacendo il desiderio della collettività cui appartengono e senza amarezza e con fervore adempiono al loro compito ».

mostra che sovente la preparazione delle forze consente ad uno Stato d'esercitare una pressione sufficiente sullo Stato avversario e di conseguire il fine desiderato anche senza bisogno di adoperarle; e per converso quando la necessità di un fine e la irriducibilità del conflitto connesso col suo conseguimento si manifestino, la moltitudine, ispirata dall'impero di una sola idea, impone allo Stato, senza indagini esatte di più o meno completa preparazione, il massimo sforzo possibile in quel momento per effettuarla. Sicchè coloro che, illudendosi ed illudendo, nel qual caso meritano compatimento, od illudendo senza illudersi, nel qual caso, sono degni della più assoluta riprovazione e condanna, hanno trattenuto uno Stato nei giorni tranquilli sulla via della preparazione delle armi, negando i necessari mezzi economici e su quella della preparazione delle anime rinnegando il dovere assoluto e supremo del patriottismo e paralizzandone così ogni forza morale, sono autori di un danno e responsabili di una colpa, per la quale il tardo ravvedimento e la stessa morte sul campo di battaglia, possono essere nobilissima espiazione, ma non mai riparazione adeguata.

XVII.

I PERICOLI DELL'ERRORE OPPOSTO - IL CULTO DELLA GUERRA.

In cospetto di due ordini di entità sociali: l'umanità, concetto ideale presente ed entità reale riposta ancora, chissà per quanto tempo, in grembo all'avvenire, e gli

Stati, entità reali concrete che, liberamente corrispondendo alle comuni necessità sociali, a vicenda si associano, si ignorano e si combattono, ciascun cittadino, non appena la patria si trovi impegnata in un conflitto, giudica più rettamente che nei tempi normali il valore delle forze individuali nello Stato, sente attenuata e differenziata la sua pertinenza all'umanità, e di altrettanto rafforzata la propria dipendenza e disciplina nello Stato rispettivo La prima determinazione di criterio e di sentimento, modificando la sua coscienza, lo induce a sentirsi nemico dello Stato che sia nemico del suo paese. La seconda determinazione di criterio e di sentimento ispira, durante la crisi che la patria attraversa, la sua completa devozione allo Stato proprio, nel quale in quanto si riferisce alle sue prerogative ed ai suoi diritti, si sommerge la sua individualità, e nel quale devono disciplinarsi ed assommarsi le attività individuali, determinando la massima efficacia dell'opera sua. Così la nazione si rattempra e nel pericolo e nella necessità della cooperazione e nello sperimento della solidarietà fra i suoi componenti, che trascende le loro divergenze, la sua coscienza si rafforza e la azione unificata di tutti i cittadini raggiunge più facilmente il suo fine. Tutto ciò è l'effetto della subordinazione dell'individuo allo Stato, che le necessità della guerra rendono necessaria e che le condizioni diverse della pace non tarderanno poi ad attenuare e modificare.

L'uomo, essere pratico che agisce, è pur sopratutto un essere morale che pensa e spera, immagina e precorre.

I fatti della storia operano come un elemento di correzione e di revisione dei suoi giudizi circa il presente.

Le necessità della convivenza alle quali gli Stati non possono sottrarsi, determinano, per opera di questi una organizzazione, pur tuttora imperfetta, della loro coesistenza pacifica; e ne derivano elementi di garanzia e di progresso umano, dovuti ad un riconoscimento della solidarietà, ad una spontanea disciplina degli Stati nella società internazionale, e ad un freno inibitorio alla incomposta violenza dei singoli Stati.

La ricorrenza inevitabile, in tale gruppo di Stati imperfettamente costituito, dei conflitti insolubili nelle forme di una procedura giudiziaria, determina le guerre che definiscono colla forza un conflitto e danno per risultato, nei rapporti fra i litiganti, un nuovo equilibrio di ordinamento non meno instabile di quello che lo ha preceduto.

Sarebbe in grave errore chi volesse generalizzare uno di questi due stadî che storicamente si alternano nella vita degli Stati; chi ingannandosi ed ingannando circa la inevitabilità ricorrente della guerra, annunciasse al mondo come già conseguita la perfetta certezza della tutela pacifica del diritto; e chi generalizzando il fatto ricorrente della inevitabilità delle crisi, volesse sostituire alla fisiologia del genere umano la sua patologia, facendo delle armi e della guerra un fine anzichè un mezzo; e credendo nella virtù miglioratrice di una normale applicazione della violenza, immaginasse come desiderabile una

umanità risospinta nella selvaggia condizione delle genti primitive e delle fiere.

Dopo l'esperienza di 35 secoli possiamo pensare che, non mutando l'uomo improvvisamente di natura, l'idea di una lega universale che assicuri una pace giuridica a tutto il mondo, non può avere probabilità di prossimo successo. Le leggi sono sempre state o diventate lettera morta, quando non hanno corrisposto od hanno cessato di corrispondere alla coscienza giuridica del popolo per regolare i rapporti del quale sono state emanate. I patti fra individui e fra Stati sono stati sempre od originariamente invalidi, o successivamente caduchi, quando il vincolo stretto dalle parti sia stato fin da principio o sia diventato poi, materialmente o moralmente e giuridicamente impossibile. Le stesse ragioni determinano l'impossibilità che una legge unica imponga perpetuamente una pace conforme al diritto a tutti gli Stati, finchè non soltanto alcuni di quei filosofi che pretendono di ricreare gli uomini a loro immagine, ma gli uomini stessi nella loro grande maggioranza, non si sentano tutti cittadini dell'universo.

Ma devono giudicarsi non meno utopisti coloro che, perchè ricorrente è il fenomeno della guerra e perchè la guerra suscita o ridesta talune virtù che sembravano smarrite, vorrebbero convertire i loro concittadini alla negazione della convivenza pacifica ed al culto della violenza.

In tutta l'Europa dilagarono di recente queste dottrine, ispirate da una reazione contro gli eccessi del pacifismo, da una conseguente disistima del governo della ragione e da un ritorno alle tradizioni ed al culto dell'istinto e del pregiudizio. Tutta la speciosità delle argomentazioni e tutto il travestimento esteriore della poesia, furono posti al servizio di questi ritorni all'antico. Ma pur prescindendo dal valore morale delle due dottrine estreme e limitandoci a considerare le rispettive possibilità dell'effettuazione, possiamo affermare che l'una generalizzazione non è meno antistorica dell'altra; che l'una non prescinde meno dell'altra dalla realtà nella quale viviamo. La prima erra nel percorrere i tempi, immaginando nello stato della coscienza collettiva, già conseguita una speranza; l'altra erra nel risalire a ritroso il corso del tempo, rievocando una esistenza ed un contatto di popoli, che l'opera di tanti secoli è pur venuta modificando.

La storia che, nell'assidua vicenda alterna delle cose, sembra dar alternativamente ragione agli uni ed agli altri, in realtà smentisce le affermazioni degli uni e degli altri in quanto hanno di assoluto. Quei due stadî della convivenza pacifica e della lotta armata, che si alternano nella serie degli anni e delle generazioni, agiscono nella realtà della vita con moto di azione e di reazione, spingendo la spola della storia sulla trama del progresso umano e determinando il cammino e la misura di questo come effetti del loro contrasto.

XVIII.

LA PROGRESSIVA AMPIEZZA DEGLI STATI E DELLE FEDERAZIONI.

Se tante dottrine sono state successivamente smentite dai fatti, con quale misura di certezza potremo considerare quelle che dagli ultimi eventi sembrano rivelate o confermate? Come potremo trovare in quanto si riferisce all'ordine dei rapporti fra le società umane, un paradigma che sia il concetto di paragone del bene e del male, del progresso e della degenerazione? La Storia non ci dimostrerà dunque che l'incostanza nel culto degli ideali e nell'indirizzo della condotta? E dovrà dunque condurci a considerare l'umanità come un malato che per dar volta suo dolore scherma, condannata a rinnegare l'ideale della vigilia per il culto di un altro ideale che dovrà abbandonare l'indomani? Se all'esperienza di un eccesso succede, come per effetto di rimbalzo, l'esperienza dell'eccesso contrario, con quale fede potremo considerare ogni desiderio di più lieto avvenire?

Tali dubbi dolorosi e tali conclusioni sconsolate hanno sovente l'apparenza e talora la sostanza della verità, per chi consideri, nell'interno di uno Stato, o nei rapporti internazionali, due condizioni immediatamente successive nel tempo. In chi istituisca tali confronti, talora un periodo di decadenza morale, o politica od economica, giustifica le conclusioni più pessimiste; e d'altronde la esi-

genza dei desideri non ancora soddisfatti, induce sovente a misconoscere la importanza dei trionfi già conseguiti; e talora anche un miglioramento morale ed economico non è pregiato abbastanza perchè da chi ne fruisce i benefici è considerato ormai come una condizione naturale della propria esistenza. D'un lato le vittime del Terrore dimenticavano le ingiustizie del regime del quale il Terrore troncava le ultime resistenze; dall'altro l'operaio australiano pagato, per una giornata di otto ore di lavoro, da dieci a quindici scellini, protesta contro l'eccesso delle sue fatiche e reclama un miglioramento con maggiore energia che non spieghi ogni meno retribuito e meno protetto lavoratore europeo. Solo allargando il campo di osservazione molto al di là di due periodi immediatamente successivi, è possibile arrivare a conclusioni sinteticamente serene.

Così il Bourdeau analizzava le cause e nel tempo stesso l'errore del pessimismo predominante, nella critica di uno studio sulle antinomie fra l'individuo e la società (1); ed osservava che la considerazione del passato meno prossimo può far pensare all'avvenire con previsioni scevre di pessimismo (2), e che dall'antinomia fra la

---

(1) Palante - Les antinomies entre l'individu et la société. Paris Alcan 1912.

(2) Bourdeau - L'individu et la société. Débats, Feuilleton, 26 novembre 1912.

società che tende alla organizzazione e l'individuo che tende all'autonomia, deriva invece per la società una *concordia discordante,* che è fonte di ogni perfezionamento e di ogni progresso.

Per chi dunque dal paragone di due generazioni successive, passi alla considerazione dell'uomo e della società umana nel lungo succedersi delle generazioni e delle età, risulta evidente il carattere arbitrario delle conclusioni pessimiste e negative. Allora si vede che, se la storia smentisce oggi molte affermazioni assolute accettate ieri come espressioni della verità, per smentire domani altre affermazioni oggi accettate e ripetute, la realtà dell'oggi rappresenta pure il conseguimento di una parte almeno delle aspirazioni assolute della generazione che ha preceduto la nostra e talora un bene che pareva irraggiungibile perfino agli utopisti di giorni più lontani. Allora si comprende che l'umanità progredisce come una pianta il cui sviluppo, a chi la osservi di minuto in minuto, resta del tutto inavvertito. Sicchè in chi consideri con tale comparazione storica lo sviluppo delle società umane, l'insofferenza del presente prende piuttosto la tendenza della « Utopia » di Tomaso Moro, nella quale domina uno spirito piuttosto che iroso, ironico ed indulgente, e si delinea una visione del futuro che non è l'immagine del tutto nuova di una felicità mistica e trascendente, ma piuttosto la pratica simmetria di una condotta ragionevole e di un comune benessere.

Nello sviluppo sociale degli individui e dei gruppi, sopratutto in questo apparisce indubitato il progresso: nel formarsi di centri sempre più ampî e comprensivi di affinità e di ordinamento giuridico; e nell'attuarsi progressivo di un perfezionamento tecnico, morale e giuridico nei rapporti fra individui nel gruppo rispettivo e fra i gruppi sociali nell' umanità.

Non è lieve il contributo che, alla pace conforme al diritto, deriva dal formarsi di gruppi sociali sempre più ampî. Un solo Stato ellenico ed un solo Stato italiano esistono dove in altri tempi tante città autonome e rivali aveano sviluppato, con varietà di aggruppamenti transitorî, tutto un sistema di equilibrio politico. Federazioni sono attualmente costituite nelle quali un tribunale supremo decide, come i tribunali nazionali dirimerebbero i litigi fra cittadini di uno stesso Stato, applicando una legge a tutti comune, litigi che prima potevano provocare ed avevano provocato fra gli stessi Stati ora confederati la guerra. Ed ora se in tali federazioni la forza deve essere applicata contro i ricalcitranti, è, per le norme che deve far valere o per i modi in cui si esplica, conforme al diritto. Questo diritto ha già escluso, in territori vasti e vastissimi di Stati unitari e di Stati federali, l'uso della forza senza le garanzie del diritto. Gli Stati che tanto prima di confederarsi, quanto nel primo periodo della loro vita federativa, si erano combattuti in aperta guerra, ora sono chiamati come parti contendenti davanti al tribu-

nale federale di Losanna, alla Corte suprema federale di Washington o al tribunale dell'Impero di Lipsia.

Tutte queste formazioni sintetiche che eliminano la possibilità della guerra fra i gruppi un tempo divisi, sono il risultato di due fattori diversi: l'affinità dei gruppi che si riuniscono e la solidarietà derivante fra quelli dalla necessità di difendersi e di reagire contro un comune pericolo. Quando il primo fattore prevale, ne risulta uno Stato unitario; quando prevale il secondo, uno Stato federale, che potrebbe considerarsi storicamente come la perpetuazione costituzionale di una alleanza.

L'eventualità di tale forma di coesione non sembra più inconcepibile, pure fra gli orrori di questa guerra, in tutta l'Europa che ora dilaniandosi si indebolisce, mentre dall'altro lato dell'Atlantico sempre più giganteggia l'America capace di erigersi ben presto contro il vecchio mondo diviso, come un ammonimento ed una minaccia. Necessità di comune difesa ha, nel territorio tanto più ristretto della Svizzera, agito come forza centripeta fra Cantoni italiani, tedeschi e francesi, educati ormai dalla solidarietà degli interessi e dalle tradizioni della convivenza a considerarsi come legati da una sola fratellanza nazionale. Necessità analoghe potranno determinare la formazione di quegli Stati uniti d'Europa che possono considerarsi come una utopia, soltanto finchè non li promuova che un appello morale alla bontà, ma che non saranno più un'utopia quando la loro costituzione sia per tutti gli Stati europei, il solo mezzo di difendere la propria

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA
Facoltà Economia e Commercio
BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO DI RAGIONERIA

potenza e di tutelare la propria stessa indipendenza. Ciò non eliminerebbe ancora la guerra come immaginavano i primi fautori degli Stati uniti d'Europa, che perdevano di vista lo sviluppo degli Stati estra-europei e il loro passaggio dall'orbita coloniale a quella dell'esistenza autonoma. Ciò non farebbe che limitare le possibilità della guerra ai conflitti fra sempre più grandi unità politiche costituite nel mondo; ma segnerebbe pure un progresso nella formazione di gruppi sociali sempre più ampî, nei quali la nuova forma di associazione fra Stati avrebbe eliminato, per un numero sempre maggiore di Stati federati fra loro, la possibilità della guerra.

XIX.

IL PROGRESSIVO SVILUPPO DELLA COSCIENZA GIURIDICA E DELL'IMPERO DEL DIRITTO.

Anche indipendentemente dalla tutela sempre più sicura dell'ordine e del diritto che, per territorî sempre più vasti e per popolazioni sempre più numerose, deriva dall'aumento di proporzioni territoriali degli Stati unitarî e delle federazioni, il progresso è indubitato, a larghi periodi di confronto, negli stessi rapporti fra i singoli Stati del tutto indipendenti gli uni dagli altri. V'è un progresso di organizzazione costituzionale nei primi gruppi, ma non manca un progresso di ordinamento convenzionale nei secondi; e negli uni e negli altri si manifesta uno sviluppo di spirito di socialità e di comune dottrina morale,

dal quale deriva per le convenzioni maggiore garanzia di rispetto e per l'evoluzione delle consuetudini maggiore garanzia di uniformità.

Tutti coloro che, lagrimando o sogghignando, considerano la guerra presente come causa della rovina della civiltà europea e del naufragio di ogni osservanza di leggi e di ogni rispetto di giustizia, non dovrebbero sobbarcarsi ad una eccessiva fatica per persuadersi di essere caduti in errore. Basterebbe che rileggessero, o leggessero per la prima volta, le Dichiarazioni di Parigi, di Pietroburgo e di Londra, le Convenzioni di Ginevra ed il Regolamento dell'Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre. Alla fatica di questa lettura dovrebbe succedere la pena di verificare, articolo per articolo, quante delle disposizioni di quegli atti internazionali siano state sistematicamente violate e misconosciute e quante fedelmente osservate dai belligeranti. Assunto questo in sè facilissimo; ma che, dal punto di vista psicologico, riesce difficile a molti seguaci di quel procedimento sommario, perchè li costringerebbe a sottoporre alla prova dei fatti quelle affermazioni generiche nelle quali tanti intelletti superficiali si compiaciono, e ad abbandonare molte di quelle conclusioni rettoriche nelle quali, da che mondo è mondo, si trastulla così il volgo di chi parla e scrive, come quello di chi legge ed ascolta. E pur tenendo conto della realtà e della gravità di talune violazioni, in quanto riguarda il trattamento dei combattenti e quello delle pacifiche popolazioni nemiche, basta paragonare tali fatti

con la condotta normale dei belligeranti in passate campagne di guerra che non possono ancora dirsi antiche, per constatare quali e quanti progressi abbia fatto, malgrado tutte le apparenze, anche la procedura della lotta armata.

In tutto ciò apparisce quanto sia nel vero uno scrittore inglese (1), che ha voluto ad un tempo difendere Darwin dal bigottismo dei suoi seguaci e dimostrare la inapplicabilità della dottrina della lotta per la vita allo studio dello sviluppo dei gruppi sociali, sostenendo che questi si perfezionano col tempo e si sollevano alla capacità di cose sempre più alte, non tanto sulle rovine dei loro simili, sacrificati nella lotta alle esigenze del loro trionfo, quanto sulle rovine del proprio passato e sui residui accumulati, di quanto le generazioni precedenti hanno prodotto, tentato e conquistato.

Tale conclusione, che corrisponde alla esperienza della storia, conferma la sentenza kantiana che « la esistenza di una legge morale è così certa come quella della volta celeste ». Questo progresso del quale una sola frazione può essere l'opera di una generazione o di un popolo, ma che nella sua sintesi è lentamente fecondato col sangue e coi dolori di una lunga serie di generazioni e di genti, è la gloria massima che incorona la esistenza del genere umano; e la capacità di tale ascesa e l'in-

(1) Mitchell - Evolution and war. London. Murray, 1915.

tuitiva coscienza della sua possibilità, che è il suo vago e costante desiderio, collocano l'uomo alla sommità di tutti gli esseri viventi. Così l'uomo si eleva, come lo concepiva Platone, sempre più in alto; e, mortale nell'individuo, diventa immortale nella umanità.

Gli ideali che più hanno accese le immaginazioni degli uomini e che hanno ispirata la condotta delle loro successive generazioni, sono stati e sono strumenti per il duplice movimento della civiltà sempre più avanti e sempre più in alto, ma non rappresentano nè méte definitive, giunta alle quali l'umanità si soffermi, nè conquiste assolute che possano essere immuni mai dal contrasto di altri opposti elementi fecondatori di successive mutazioni (1)

Anche la nostra età è travagliata dalla ispirazione di ideali che ci sembrano rappresentare altrettante conquiste definitive da conseguire; e in questa fede è riposta la ragione degli eccessi della condotta di un'ora, come delle esagerazioni dello scoraggiamento che può manifestarsi in un'ora successiva: impressioni erronee di un'anima collettiva che oggi si illude nella contemplazione della simmetrica maestà dei suoi fini, e domani si affligge nell'inconsapevole misconoscimento dei suoi stessi trionfi. In tale stato d'animo l'uomo diventa inac-

---

(1) John Beattie Crozier - History of Intellectual Development. London. Longmans. 1901. Volume III.

cessibile ad una verità che pur si manifesta in tutto lo sviluppo della storia: la realtà della nostra vita è in parte la effettuazione di un ideale del passato, e in parte la fucina di ideali nuovi che feconderanno altri progressi futuri (1).

Per effetto di un lento progresso di questa specie nel concepimento e nella realizzazione dei vincoli sociali, non solo sempre più vasti territori e più numerose popolazioni si trovano soggetti alla autorità di un solo Stato, non solo a sempre più numerosi Stati distinti è assicurato l'impero del diritto, senza i pericoli della guerra, dal vincolo federativo, ma anche in una cerchia sempre più numerosa di Stati del tutto indipendenti si va sviluppando quella iniziale circolazione di vita sociale comune, che il Butler definisce rettamente come *spirito intenzionale* (2). Ne sono stati effetti evidentissimi i Congressi sempre più frequenti nei quali un numero sempre maggiore di Stati era rappresentato; la crescente complessità della politica estera e la trasformazione ed unione dei distinti equilibri politici continentali in un solo equilibrio politico mondiale; ne è una prova evidente questa stessa lotta che si combatte da tanti mesi e che dimostra, a tutte le grandi Potenze la ine-

(1) Burns - Political ideals. pag. 12, 276, 283 e 290, 1. Oxford Milford. 1915.

(2) M. Murray Butler - The international mind. pag. 102, 103, 107 e 111-114, New York. Scribner. 1912.

lutabile fatalità dell'alternativa fra l'essere travolte tutte insieme nella guerra e il cooperare tutte insieme al mantenimento della pace. Questa mondiale solidarietà, che nel momento attuale ha reso universali le rovine della guerra, non è senza elementi di speranza, quando se ne ricordi la efficacia pacifica esplicata per più di mezzo secolo e la si consideri come lo stadio transitorio di una forza nuova capace di più ampî risultati futuri.

La speranza di un miglior avvenire può, in questo tragico momento, sembrare temeraria; ma la ipotesi sulla quale essa riposa è suffragata dalla constatazione d'una forza, sempre variamente operante, che è alla sua volta il prodotto di un lungo sviluppo storico: dell'affermarsi cioè nel mondo di una socialità sempre più ampia e di una idealità sempre più elevata. È questo sopratutto confortante nello studio della storia; e in ciò e per ciò la storia può dirsi veramente maestra; non cioè nell'insegnare agli uomini come debbano condursi negli attriti improvvisi della vita sociale: ufficio impossibile perchè nè due condizioni del tutto identiche successivamente si ripetono, nè le nazioni agitate da una crisi sanno o possono ricercare ed interpretare le esperienze del passato. Non dunque nel far servire questo come guida per la condotta degli uomini nel futuro, ma nell'aiutare all'interpretazione e al giudizio equo del presente, la storia può dirsi veramente maestra della vita. Ad essa dobbiamo la sempre maggiore dimostrazione della debolezza dei giudizi troppo assoluti e dei pregiudizi coltivati

nel valutare le età più lontane e le razze più eterogenee; ad essa dobbiamo se siamo diventati capaci di considerare i lontani nel tempo e nello spazio come parti di una collettività riunita tutta da un unico concetto umano. Come gli uomini che più hanno viaggiato, così quelli che più hanno considerato il passato in rapporto col presente, si sentono nel tempo e nello spazio, cittadini del mondo. Da questa coscienza della unità storica e mondiale della umanità, sono derivati finora effetti variamente intermittenti. In quella solidarietà che a vicenda compone o proroga i dissidî, o, nella crisi di questi, tutti gli Stati travolge, è riposto il germe di una forza futura, che potrà eliminare sempre più la solidarietà nella violenza dei contrasti e nei dolori dei loro effetti, per far prevalere una più ampia solidarietà nella armonia di un solo ordine sociale.

XX.

LA GIUSTIFICAZIONE STORICA DELL'OTTIMISMO.

È questo ad un tempo uno dei più certi insegnamenti ed uno dei più preziosi conforti, derivanti dallo studio della storia, qualunque sia il metodo seguito e il fine preferito da chi vi si consacra. La storia narrativa e quella filosofica, variano infatti per la ricerca o per la trascuranza delle cause di tale movimento progressivo verso l'ampiezza e l'unità, ma non differiscono nè potrebbero differire, in quanto al suo riconoscimento.

Anche se non si affermi con Giambattista Vico, che il provvidenziale governo del mondo è la base di tutta la filosofia della storia; e con Kant che la storia della razza umana è lo svolgersi di un piano nascosto verso la formazione di uno Stato mondiale, che dia alla società umana una costituzione perfetta; anche se non si affermi con Bossuet che lo sviluppo storico è la realizzazione della divina Provvidenza nel mondo; o con Laurent che Dio, senza esercitare un'azione diretta sulla volontà degli uomini, pur coll'impero d'immutabili leggi divine, determina il progresso della razza umana; anche se si ammetta con Edoardo Meyer (1) che gli studi dello storico non possano avere per risultato la determinazione di leggi storiche, e che il miglior partito sia il ritorno a Tucidide, trascegliendo fra i fatti trascorsi i più importanti e predominanti; si arriva sempre, con la contemplazione sintetica dei risultati, alla conferma della sentenza di Condorcet: che nella storia si manifesta lo sviluppo di una perfettibilità insita nella razza umana Lo stesso Ranke, secondo il quale lo storico deve limitarsi a riassumere i fatti ed a seguire il corso degli avvenimenti senza negare le causalità divine, ma prescindendone nella persuasione di non poter determinare come quelle

(1) Ed. Meyer - Zür Theorie und Methodik der Geschichte, Halle Niemeyer. 1902; e Rickert - Die Grenze der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung; eine Einleitung in die Historischen Wissenschaften, I° Th. 1896, II° Th. 1902. Tübingen, Mohr.

si manifestino, considera la storia del mondo come la rappresentazione di uno sviluppo che vien combinando i gruppi in una comunità progressivamente unificata.

Si segua dunque nello studio della storia l'una o l'altra tendenza: quella di chi si preoccupa soltanto di conoscere e coordinare i fatti salienti e quella di chi vorrebbe determinarne il profondo *perchè,* si arriva del pari ad un risultato che il Lindner (1) riassume dicendo risultare nella storia un movimento di unificazione nel quale si manifestano le qualità immutabili della natura umana, e che il Gooch in un libro mirabile (2) dedicato alla storiografia contemporanea, riconosce affermando come, anche a prescindere da ogni ricerca delle intime cause, risulti incontestabile allo storico il concetto di quella unità del genere umano che dalla fede dei seguaci delle religioni rivelate è considerata il punto di partenza e dallo storico e dal sociologo è concepita come la ultima méta del suo sviluppo.

Un fatto dunque è riconosciuto concordemente dagli uni e dagli altri: l'ascesa costante dell'umanità; non dei singoli o dei gruppi, ma dell'uomo nel mondo. Ogni conquista di progresso materiale e morale diventa sempre

---

(1) Th. Lindner - Geschichtsphilosophie. Einleitung zu einer Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Stuttgart. Cotta, 1901 pag. 196-200, 205, 206.

(2) G. T. Gooch - History and historiaus in the Nineteenth Century. London. Longmans, 1912.

più il patrimonio di tutti; e la crescente socialità mondiale, è il risultato più universalmente certo della storia.

Come possa procedere da una generazione all'altra tale perfezionamento e con quale grado di rapidità e di intensità aumentare la copia dei suoi frutti a nessuno è dato di prevedere.

Ad un pessimismo concreto nelle sue denuncie, ma errato nelle sue conclusioni, può dunque con certezza, che deriva da tutta la esperienza della storia, opporsi un ottimismo che, per non ricadere negli errori dello stesso arbitrio, deve combinare la certezza di una fede, con la indeterminatezza dei modi e del tempo della sua realizzazione. A chi pretenda risposte più precise, può rispondersi colle parole usate vent'anni or sono da Emile Faguet, a proposito di uno studio di André Le Breton su Rivarol: «vi sono due modi», egli diceva, «di non comprendere il proprio tempo: l'uno pecca per difetto di intelligenza; l'altro per eccesso di intellettualità: per voler cioè indovinare tutto ciò che sarà per accadere nella seconda generazione. Chi a questa guisa pensi e preveda, non è cieco, ma è troppo veggente; non è gretto, ma smarrisce lo sguardo in troppo lontano orizzonte».

Ma se pur ci è negata la precisa visione del domani, non è piccolo conforto, nè tenue antidoto del pessimismo, la certezza che dall'esperienza di tutto il passato e dal confronto delle età lontane deriva, d'un movimento costante verso la socialità più ampia e verso la sua disciplina più perfetta.

Come il progresso economico, migliorando il tenore medio della vita, aumenta le esigenze del benessere e fa sì che una generazione senta indispensabile a tutti ciò che prima restava ignoto alla generalità, od era soltanto il privilegio di una minoranza; come lo sviluppo e il perfezionamento delle garanzie giuridiche e delle previdenze sociali, fanno considerare molti beneficî, dopo la esperienza di una generazione, come elementi indispensabili del vivere civile; così nei rapporti fra i gruppi sociali, le consuetudini più perfette sono esempî provvidamente contagiosi, e ciascun perfezionamento di norme convenzionali è il punto di partenza di ulteriori progressi.

Gli stranieri godono ora durante la pace, in tutti i paesi civili, di quei diritti privati che in un passato non ancora lontano erano loro negati; e se i prigionieri catturati nelle guerre di due secoli or sono, potessero ora risorgere, considererebbero come un paradiso il peggiore degli attuali campi di concentrazione.

Il pessimismo stesso che attualmente inspira tanti giudizî e tante previsioni sconsolate, è inconsciamente una conseguenza ed una prova di questo progresso morale; così da potervi attingere un incoraggiamento a non diffidare dell'avvenire. Quel pessimismo infatti dimostra come l'uomo, trasformando ed affinando i propri ideali, vada preparando, anche quando condanna come intollerabile una condizione presente, tanto migliore del suo passato, gli elementi di un avvenire migliore. Un disce-

polo di Augusto Comte ha definito col nome di *quarto stato* questa condizione della coscienza. L'uomo, pervenuto collo sviluppo del suo pensiero allo stadio positivo, sembra retrocedere, sotto lo stimolo delle sue speranze e colla espressione delle sue esigenze, allo stadio metafisico. Ma tale ritorno non è che apparente, perchè in realtà coloro che così sperano e reclamano e così pensano ed affermano, non fanno che concepire intuitivamente le conseguenze necessarie dei beni conseguiti e delle verità dimostrate: di tutta insomma la esperienza ormai acquisita. Il potere del ragionamento è sempre in parte anche un intuito (1); ma in questo caso l'esperienza ereditata del passato ha in ogni età un'influenza decisiva nel suscitarlo.

Così può comprendersi e giustificarsi il rinascimento del diritto naturale; nel quale si osserva in realtà il prodotto spontaneo di un intelletto e di una coscienza che, assimilati i risultati di un lungo e lento sviluppo anteriore, diventano alla loro volta, con una sintesi che ha l'apparenza di un'affermazione assiomatica, suscitatori di nuovi progressi. Per effetto di questo sviluppo si è venuta affermando la concezione di una società internazionale sempre più vasta e comprensiva; si son venute svi-

(1) Burns - Political Ideals pag. 476. G. Belot - Les principes de la morale positiviste et la conscience contemporaine. Revue Philosophique. Décembre 1903, pag. 565-578 e 591.

luppando in questa società norme di convivenza sempre meno disformi e meno imperfette; e si è venuta costituendo una coscienza collettiva sempre più severa mentre i singoli Stati diventavano sempre meno indifferenti nell'affrontarne la condanna. Ci è dato dunque di considerare sempre giustificata e nel tempo stesso arricchita di nuovo contenuto, la definizione di Puffendorf: « ius gentium nihil aliud est quam ius naturae, quatenus illud inter se summo imperio non connexae gentes diversae, observant, queis eadem invicem suo modo officia praestanda, quae siguli per ius naturae praescribuntur ».

Fra le tante guerre che si son combattute nel mondo, la più frequente, quantunqne la più incruenta, è stata sempre quella impegnata fra l'ignoranza e la pedanteria; fra chi misconosce la efficacia e la utilità di tutto quanto non dia risultati completamente costanti e perfetti e non risponda al semplicismo di un concetto volgare; e chi, con la visione limitata delle menti nutrite di soli libri, anzi di un solo libro, e coll'ardore di chi difenda la propria casa, intessa insieme nella medesima tela argomenti e sofismi per dimostrare perfezioni e parallelismi che non corrispondono alla realtà.

È antico quanto la civiltà il dileggio del volgo contro la medicina prima e contro quella e l'igiene più tardi, perchè insieme non riescono sempre a debellare le malattie ed a preservare la vita umana; ma talora la satira di Molière è ben meritata dalla presunzione di Mr. Diafoirus.

Non dissimile è la battaglia fra l'ignoranza dei disillusi che, del mancato beneficio della pace perpetua, si vendicano negando la esistenza stessa di un diritto internazionale; e la pedanteria d'alcuni suoi bigotti cultori che artificiosamente cercano di nascondere le particolarità e le lacune di uno sviluppo imperfetto e i caratteri fondamentali diversi da quelli delle altre provincie del diritto.

Questa battaglia potrebbe davvero definirsi alla francese *une querelle d'allemand,* se appunto ora le *querelles d'allemands* non avessero assunto tanto tragica grandezza di modi e di proporzioni. Ma quei combattenti non potrebbero considerare una tale definizione del loro contrasto come immeritata: poichè in cospetto di così epica serie di eroismi e di dolori, sarà ben indifferente per il genere umano che lo studio sistematico dei rapporti sociali fra gli Stati, studio che, finchè Stati esistano, non potrà mai essere abbandonato, debba o non debba continuare a denominarsi, come è stato denominato finora; debba considerarsi una disciplina esclusivamente o solo parzialmente giuridica; e in quanto sia tale, possa o non possa corrispondere, con precisione di simmetria, alle altre categorie del sistema del diritto attualmente accettate dalla scienza, dalla pratica e dalla scuola. Ciò che importa è poter affermare che, comunque questo studio si definisca, e per quanto varî siano i campi dove debbano attingersi gli elementi della sua ricerca, il suo risultato sintetico è tale da poter ispirare

piuttosto l'ottimismo di una speranza che il pessimismo di una delusione.

Ciò che importa è poter affermare, non per impulso di rettorica, ma per sincerità di convinzione, che tante affrettate affermazioni di un semplicismo assoluto, non corrispondono alla verità, e che la contemplazione storica del mondo basta a dimostrare l'ascesa costante della coscienza morale verso una solidarietà più ampia e verso una disciplina più perfetta.

Affrettiamo tutti col desiderio e col sacrificio la vittoria della patria e l'affermazione della sua potenza. Ma non dimentichiamo che nessuna legge governa il mondo che ci costringa a considerare tale potenza in fatale e perpetuo contrasto con quella degli altri Stati.

Se la delusione è inevitabile per chi attende la trasformazione del mondo nella fraternità di un paradiso terrestre, tutto ci porta a sperare e a credere che l'umanità debba trovare sempre più ampie e più rigogliose le oasi della pace.

Così da quella stessa realtà che umilia la nostra superbia, s'irradia tanto calore che basta per alimentare la fiamma della nostra speranza.

ISBN: 978-88-95755-49-6